

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALMIRANTE: Riassunzione in servizio delle guardie forestali provenienti dai Corsi di Oderzo (1537)	14426	GIOLITTI: Ripristino dell'Ufficio del registro a Cherasco (1535)	14439
AMATUCCI: Creazione di un ente per la propaganda del vino (1540)	14426	HELPER: Trasferimenti dei maestri elementari provenienti dai territori non facenti più parte del territorio nazionale (1165)	14439
BAGLIONI: Assunzione di lavoratori presso le fornaci di laterizi « Vitolo » e « Tempora » (Sinalunga) (1245)	14427	LACONI: Desiderata degli aiuti, assistenti e incaricati universitari (910)	14440
BARBIERI: Compilazione dei programmi di opere pubbliche da parte degli uffici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (1485)	14428	LEONE-MARCHESANO ed altri: Situazione amministrativa del comune di Palermo (1553)	14440
BELLONI: Politica scolastica e riduzioni ferroviarie per studenti (1363)	14429	LOZZA: Pagamento ai commissari d'esame delle indennità per i concorsi magistrali (153)	14441
BORSELLINO E AMBROSINI: Assegni familiari a favore dei lavoratori addetti alla piccola pesca e funzionamento delle cooperative pescherecce (1590)	14429	LOZZA E TORRETTA: Pubblicazione del movimento dei professori medi (990)	14441
CAPALOZZA: Maggiorazione di canone di affitto da parte dell'Istituto per le case popolari della provincia di Pesaro Urbino (1373)	14431	LOZZA E TORRETTA: Commissione speciale di esami nel Collegio Tumminelli di Gardone Riviera (Brescia) (992)	14442
CAPALOZZA: Ricostruzione delle centrali idroelettriche del Furlo e di Raggioli (1604)	14432	LOZZA: Provvedimenti in favore di coloro che ai fini degli scatti di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono danneggiati per avere interrotto il servizio per motivi non imputabili alla loro volontà (1087)	14442
CAPALOZZA: Conferimento di due pensioni alla stessa persona per due motivi legittimi e differenti (1503)	14433	LOZZA ed altri: Indennità di esame ai commissari dei concorsi magistrali espletati nel 1948 (1408)	14442
CAPALOZZA: Agitazione dei dipendenti delle amministrazioni municipali della provincia di Pesaro-Urbino (1396)	14433	LOZZA ed altri: Sessione straordinaria invernale di esami nelle Università (884)	14443
CASTELLARIN: Agevolazioni tributarie per la ricostruzione dei fabbricati sinistrati (79)	14434	MANCINI: Condizioni del comune di Mandatoriccio (Cosenza) (1583)	14443
COCCO ORTU: Sistemazione dei dipendenti del Ministero dell'Africa italiana, assunti in base a contratto tipo (767)	14435	PALAZZOLO: Annullamento del concorso a cattedre nelle scuole medie bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1947 (1464)	14444
COLASANTO E FIRRAO: Trasferimento del personale delle commissioni mediche pensioni di guerra dal Ministero della difesa a quello del tesoro (1312)	14435	PIASENTI: Processo a carico dei generali Carboni e Roatta (318)	14444
DE CARO: Graduatoria per gli incarichi di direzione didattica (1261)	14436	PIGNATELLI: Alienazione dell'olio di semi di proprietà statale (1439)	14445
DI MAURO: Fermento fra i detenuti del carcere di Caltagirone e sciopero degli avvocati del circondario stesso (1393)	14438	POLANO: Trattamento economico dal personale di truppa dei depositi cavalli stalloni (1509)	14445
GEUNA: Riorganizzazione del Corpo nazionale vigili del fuoco (1642)	14438	REALI: Rimborso delle rette ospedaliere alla amministrazione ospedali e istituti di ricovero di Savignano sul Rubicone (1564)	14446
		ROSELLI E MONTINI: Pagamento delle pensioni ai maestri elementari della provincia di Brescia (1301)	14447

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

	PAG.
STORCHI: Applicazione del decreto relativo all'acceleramento delle opere di sistemazione fondiaria (822)	14447
TORRETTA: Licenziamento di dispensiere in servizio presso il patronato scolastico di Roma (1562)	14448
VIGORELLI: Misura di tassa di bollo applicabile sulle quietanze rilasciate dal personale degli enti pubblici di assistenza in occasione della percezione di stipendi, paghe ed altri emolumenti (1129)	14448
ZACCAGNINI: Finanziamento dell'U.N.R. R.A.-C.A.S.A.S. (1370)	14449

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se sia vero che la riassunzione in servizio delle guardie forestali provenienti dai corsi di Oderzo per allievi guardie forestali, sia stata condizionata alla esibizione di un certificato di appartenenza a formazioni partigiane; e che la Direzione generale delle foreste solleciti la presentazione del certificato « definitivo », pena la revoca della nomina da parte di coloro che hanno presentato soltanto un certificato « provvisorio ».

« L'interrogante chiede di conoscere il pensiero dell'onorevole Ministro in merito a disposizioni di tal genere, che mirano a perpetuare la divisione degli animi e il più avvilente doppiogiochismo ».

RISPOSTA. — « Negli anni 1944 e 1945, sotto l'imperio del sedicente governo della repubblica sociale italiana, il comando dell'ex milizia forestale effettuò al Nord dei corsi d'istruzione per il reclutamento di militi forestali.

« Al termine di tali corsi furono nominati militi forestali complessivamente 575 elementi.

« Per effetto del disposto dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati, le suddette nomine furono considerate prive di efficacia giuridica, salvo, in base al successivo articolo 3, ad essere le nomine stesse dichiarate valide con motivato provvedimento ministeriale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo luogotenenziale numero 249.

« Il termine utile per poter procedere alla eventuale convalida dei provvedimenti presi al Nord venne poi, con successive disposi-

zioni di legge, prorogato fino al 30 settembre 1948 (decreto legislativo 23 aprile 1948, numero 440).

« Poiché con una indiscriminata e totale convalida di tutte le nomine effettuate si sarebbe venuto a superare notevolmente l'organico delle guardie del Corpo delle foreste, l'Amministrazione, con circolare 11 dicembre 1945, n. 28872, dispose che tutti gli elementi che avevano frequentato i corsi ad Oderzo (Treviso) fossero collocati in congedo a decorrere dal 31 dicembre 1945, e con successive disposizioni ministeriali venne precisato che potevano essere tratti in servizio esclusivamente coloro che, mediante la esibizione di un regolare certificato, dimostrassero di essere stati patrioti o partigiani. Tale norma fu estesa anche agli altri elementi già congedati, e che erano in possesso del suddetto requisito, che, pertanto, potevano chiedere di essere riassunti in servizio.

« In conseguenza di tali disposizioni l'Amministrazione, valendosi della facoltà di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 249, ha provveduto entro l'ultimo termine consentito (30 settembre 1948) a convalidare con decreti ministeriali registrati dalla Corte dei conti, la nomina a guardia forestale di 227 elementi che avevano frequentato i corsi di Oderzo e dimostrato, con certificati definitivi ed anche provvisori, di essere stati patrioti o partigiani, facendo però riserva di revocare la convalida stessa nei confronti di coloro che, per aver inviato un certificato provvisorio, non provvedevano a regolarizzare entro il più breve tempo possibile la loro posizione.

« In tale condizione trovansi ancora 13 agenti, i quali sono stati invitati a mettersi al più presto in regola ».

Il Ministro
SEGNI.

AMATUCCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle finanze.* — « Per conoscere se, stante la grave crisi vinicola dovuta e alla diminuita esportazione e al diminuito consumo interno, non ritengano opportuno per venire incontro alla soluzione della crisi — che impegna gli interessi di varie categorie di agricoltori, trasportatori e produttori di macchinari agricoli — creare un apposito ente per la propaganda anche sulle maggiori piazze di consumo europeo e di esercitare un controllo sia sulla qualità che sui prezzi dei vini.

« Tale ente di propaganda potrebbe essere istituito presso le Camere di commercio, indu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

stria e agricoltura di ogni provincia o gruppo di provincie e alle spese relative per il suo funzionamento potrebbe provvedersi con la riscossione di una lira in più, per ogni litro di vino sull'imposta di consumo.

« La S.E.P.R.A.L., che percepiva, fino a poco tempo fa, eguale diritto sui venti milioni di ettolitri di vino che, in media, ogni anno, vengono assoggettati a pagamento della imposta di dazio e consumo, incassava la somma di due miliardi all'anno, che servivano alle spese di gestione.

« Tale somma sarebbe più che sufficiente per la creazione del progettato ente di propaganda del vino, i cui benefici effetti sono ormai evidenti ».

RISPOSTA. — « I Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e delle finanze, convengono pienamente sulla necessità di un'attiva propaganda per incrementare il consumo del vino, sia all'interno, nei maggiori centri di consumo, sia all'estero, particolarmente per valorizzare i nostri migliori vini pregiati.

« In altri paesi già sono sorte iniziative in tal senso con considerevole beneficio per il consumo della produzione locale (come ad esempio la « Giunta del vino » e « l'Istituto del vino di Porto » nel Portogallo e il « Wine Institute » in San Francisco di California).

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha allo studio la questione e, avvalendosi anche della collaborazione del Comitato consultivo vitivinicolo, si ripromette di entrare al più presto nella fase di concreta realizzazione. Non può, peraltro, tacere fin d'ora come ogni iniziativa in tale campo, per approdare a positivi risultati, dovrebbe rispondere ad unicità di criteri di organizzazione e basarsi soprattutto sull'apporto (preferibilmente spontaneo) delle associazioni interessate dei produttori, degli industriali e dei commercianti ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste*
SEGNÌ.

BAGLIONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza del comportamento tenuto dall'Ufficio provinciale del lavoro di Siena nello sciopero nazionale dei lavoratori edili per il rinnovo del loro contratto di lavoro, durante il quale l'Ufficio suddetto ha dato ordine ai collocatori di rilasciare il nulla osta per l'assunzione, da e fuori provincia, di

lavoratori da sostituire a quelli scioperanti delle fornaci di laterizi « Vitolo » e « Tempora » site nel comune di Sinalunga;

2°) se ritenga conforme alle vigenti norme legislative sul collocamento quanto affermava il direttore del predetto Ufficio, il quale, interpellato dall'interrogante in una riunione tenuta presso la prefettura di Siena, giustificava il suo operato col ritenerlo legittimo in quanto, non facendo la nuova legge 29 aprile 1949, n. 264, all'articolo 15 sul collocamento, alcun riferimento al caso di sciopero, si dovrebbe dar corso, anche in questo frangente, alle richieste autorizzazioni per l'assunzione di personale, e convalidava questa sua interpretazione della legge, asserendo di avere rivolto apposito quesito ai più autorevoli superiori uffici, i quali l'avevano confermata;

3°) se ritenga conciliabile con la libertà di sciopero sancita dalla Costituzione il fatto che i proprietari di dette fornaci, terminato con un accordo nazionale lo sciopero, non hanno consentito che i lavoratori scioperanti sostituiti ritornassero al lavoro, valendosi di una sostituzione che essi ritengono legalizzata in quanto avvenuta tramite l'Ufficio di collocamento di Stato, per cui lavoratori da molti anni occupati in queste fornaci e tutti capi famiglia, sono stati e restano tuttora estromessi dagli stabilimenti per il solo fatto di avere partecipato allo sciopero proclamato dalla loro organizzazione, dopo 14 mesi di inutili sollecitazioni per l'inizio della discussione sul nuovo contratto nazionale di lavoro;

4°) se intenda, e come, riparare a questa aperta violazione del diritto di sciopero consumato con il concorso di un ufficio periferico del suo Dicastero e se non ritenga opportuno, onde evitare l'eventuale ripetersi di casi analoghi, inviare istruzioni ai dipendenti uffici di collocamento, perché non venga rilasciato il nulla osta per l'assunzione di lavoratori da sostituire a quelli scioperanti, non costituendo lo sciopero atto che svincoli il datore di lavoro dai suoi impegni contrattuali con i lavoratori dipendenti e perché, di fatto, non si infranga una libertà garantita dalle nostre leggi ».

RISPOSTA. — « Si precisa che l'Ufficio provinciale del lavoro di Siena, dopo aver chiesto ed ottenuto il parere favorevole del direttore regionale della Toscana, autorizzò il collocatore di Sinalunga ad evadere, in via temporanea, le richieste avanzate dalle ditte « Vitolo » e « Tempora » di personale proveniente anche da comuni vicini, concedendo autorizzazioni provvisorie per ciò che riguarda le immigrazioni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

« Egli intese con ciò consentire l'applicazione dell'articolo 19 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che concede facoltà alle ditte di assumere direttamente la mano d'opera nel caso in cui tale assunzione sia giustificata dalla urgente necessità di evitare danni agli impianti, quale lo spengimento dei forni.

« Circa le affermazioni del direttore del predetto Ufficio del lavoro, che avrebbe sostenuto che si debba dar corso, nel silenzio della legge, ad assunzioni nel caso di sciopero, detto funzionario ha invece dichiarato a questo Ministero che il punto di vista da lui sostenuto differisce sostanzialmente da quello attribuitogli. All'atto, infatti, delle richieste di mano d'opera da parte dei datori di lavoro, egli non era a conoscenza che le ditte richiedessero personale in sostituzione di quello scioperante.

« Anzi, in seguito, in una riunione appositamente tenuta in prefettura, affermò il diritto degli operai scioperanti al mantenimento in servizio ritirando conseguentemente le autorizzazioni provvisorie di immigrazione e intimando alle ditte di licenziare gli operai provenienti da altri comuni. In via di transazione, egli propose alle ditte, che insistevano per trattenere al lavoro gli operai assunti durante lo sciopero, di licenziarli momentaneamente, salvo a riassumerli dopo aver riassorbito tutti gli operai scioperanti.

« Risulta che, in prosieguo, presso le ditte « Vitolo » e « Tempora », il lavoro fu ripreso dalla quasi totalità dei dipendenti che avevano aderito allo sciopero nazionale, mentre pure al lavoro vennero mantenuti i 101 elementi assunti pendente l'agitazione.

« Non sembra, pertanto, che il principio della libertà di sciopero, affermato dalla Costituzione, risulti violato dall'operato dell'Ufficio del lavoro di Siena che, anzi, ha esplicato ogni più opportuno intervento, affinché la massima parte dei lavoratori fosse reintegrata nelle proprie mansioni ».

Il Ministro
FANFANI.

BARBIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ritenga utile, ai fini della programmazione dei lavori, allorché il Ministero stanziava il finanziamento per determinate opere — e specialmente per quelle a cui i comuni partecipano in qualche misura al finanziamento stesso — anziché far compilare i relativi elenchi esclusivamente dalle prefetture o dagli uffici del Genio civile

e dai Provveditorati, fare intervenire anche le amministrazioni direttamente interessate ».

RISPOSTA. — « Per quanto non vi sia una precisa norma nel senso desiderato e non sia quindi stabilita una particolare procedura, tuttavia la compilazione dei programmi di opere da parte degli Uffici dipendenti da questo Ministero non si effettua mai, prescindendo dal parere delle Amministrazioni comunali interessate.

« D'altra parte le opere in oggetto che possono interessare particolarmente i comuni sono principalmente quelle disposte a sollievo della disoccupazione per le quali i comuni stessi sono chiamati a contribuire, e quelle che riguardano i danni bellici per le quali tale contributo non è richiesto. Per le prime, a parte il fatto che la questione non debba ritenersi attuale dato che esse hanno avuto luogo in via del tutto eccezionale e che per il momento non si ritiene prevedibile alcuna ulteriore assegnazione di fondi, occorre osservare che la loro scelta, dato il carattere dell'intervento (sollievo della disoccupazione) non poteva e non potrebbe eventualmente ispirarsi che a considerazioni di ordine generale indipendenti in gran parte dai particolari bisogni locali. Tuttavia ogni qualvolta è stato necessario formulare programmi relativi a tale categoria di opere, non si è mancato di tenere presenti le segnalazioni delle Amministrazioni interessate.

« Per quanto riguarda le opere dipendenti da danni bellici, i programmi annuali vengono compilati sulla scorta di ormai periodiche segnalazioni che i comuni inviano agli uffici del Genio civile e questi si riducono in definitiva soltanto a giudicare di un ordine di precedenza e di urgenza, generalmente d'accordo anche con le prefetture e soprattutto sulla base delle disponibilità dei fondi occorrenti.

« Allo stato attuale delle cose mentre l'attività diretta di questa Amministrazione si realizza quindi soltanto per le opere dipendenti da danni bellici per le quali, in base agli elementi raccolti finora, l'ordine di precedenza è ormai, si potrebbe dire quasi automaticamente stabilito, per tutte le altre opere che interessano gli enti locali, dovendosi fare riferimento alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per cui la iniziativa e quindi il giudizio sulla maggiore o minore urgenza è definitivamente demandata agli stessi enti, la questione di cui non si pone ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

BELLONI: — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti.* — « Per sapere se:

a) non ritengano opportuno ed urgente sviluppare una politica scolastica tangibilmente volta a non ridurre sempre più gli studi scolastici monopolio dei ceti abbienti;

b) non ritengano, pertanto, di promuovere, anche in considerazione della utilità della frequenza effettiva negli studi universitari, un'azione di incoraggiamento e di facilitazione agli studi che favorisca gli studenti nel settore ferroviario quanto favorisce operai, braccianti e impiegati;

c) in particolare non ritengano di emanare immediate disposizioni che ripristinino, per gli studenti, l'abbonamento ferroviario settimanale, in considerazione dell'onere assai maggiore e della minore adattabilità ai periodi di frequenza scolastica individuale che, col vigente regolamento, implica l'abbonamento mensile ».

RISPOSTA. — « Premesso che sembra si possa desumere che si faccia riferimento in modo particolare al campo degli studi universitari, si risponde per quanto riguarda il punto di cui alla lettera a) che è da escludere in modo assoluto che in atto tali studi possano essere considerati « monopolio dei ceti abbienti ».

« Invero, la misura attuale delle tasse e soprattutto scolastiche universitarie è solo quattro volte quella dell'ante-guerra. Né finora, come è noto, si è provveduto ad aumentare tale misura, secondo da più parti è stato sollecitato, onde portare un aggiornamento, sia pure modesto, all'attuale misura delle tasse medesime. Anche per il contributo integrativo istituito in via temporanea con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168 (previsto sino alla misura massima di lire 6000 per ciascuno studente in corso di studi) si può senz'altro affermare che gli studenti di disagiata condizione economica possono molto facilmente ottenerne il rimborso, essendo richiesto un modesto profitto scolastico (aver superato i due terzi degli esami dell'anno precedente con una votazione media di almeno 24/30).

« A ciò aggiungasi che gli studenti bisognosi e meritevoli possono fruire dell'esonero totale o parziale del pagamento delle tasse, soprattutto e contributi scolastici di ogni genere, nonché degli altri benefici di carattere assistenziale (sussidi da parte delle Opere universitarie, borse di studio, Case dello studente, ecc.).

« Per quanto attiene, infine ai punti b) e c) si assicura di aver al riguardo interessato

il competente Ministero dei trasporti, il quale, nella propria competenza, ha comunicato le considerazioni seguenti, sulle quali si concorda:

« Agli studenti che si recano dalla località di residenza a quella di studio, l'Amministrazione ferroviaria rilascia biglietti di abbonamento, valevoli da uno a dodici mesi con la riduzione del 40 per cento sui prezzi degli abbonamenti ordinari, ciò che costituisce agevolazione più sensibile di quella offerta dagli abbonamenti settimanali. Basta, infatti considerare, per esempio, che il prezzo in 3^a classe di un abbonamento settimanale per 50 chilometri è di lire 500, mentre quello annuale per studenti, stesso percorso e classe, è di lire 21.710, pari a lire 417 settimanali.

« L'abbonamento settimanale è, dunque, più oneroso di quello per studenti e tale sua caratteristica risulterà accentuata con l'andata in vigore dal 2 gennaio 1950, dei nuovi prezzi dei settimanali già approvati con il decreto presidenziale n. 308 del 17 giugno 1949 (per la relazione di cui sopra, a detta data, il prezzo del biglietto settimanale sarà maggiorato di lire 100).

« Non sembra, pertanto, che l'abbonamento ridotto per studenti sia meno adattabile del settimanale ai periodi di frequenza scolastica. Chi segue, infatti, un corso regolare di studi non può incorrere, come l'operaio, il bracciante o l'impiegato privato, in periodi di inutilizzazione del biglietto per disoccupazione.

« D'altra parte il pagamento dell'abbonamento, per studenti, può anche essere ratizzato in periodi mensili senza alcun aggravio della spesa complessiva.

« Infine debbesi osservare che gli abbonamenti in parola, per quanto riguarda l'orario delle lezioni — che può essere molto più vario che non quello di lavoro degli operai, impiegati, ecc. — si prestano assai meglio dei settimanali, non essendo soggetti, come questi ultimi, a limitazioni circa l'uso dei treni ».

Il Ministro della pubblica istruzione

GONELLA.

BORSELLINO E AMBROSINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere, in ordine alla circolare del 30 maggio, provvedimento giustificato dalle numerose irregolarità riscontrate nelle cooperative pescherecce, ma che praticamente annulla per i lavoratori addetti alla piccola pesca associati in dette cooperative la possibi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

lità di fruire degli assegni familiari, se sia possibile sospendere gli effetti della circolare stessa in considerazione dell'estrema miseria in cui versa la categoria, la quale durante la scorsa invernata ha vissuto quasi esclusivamente in grazia degli assegni familiari stessi, sì da potere nel frattempo senza troppo danno di quei poveri lavoratori moralizzare e regolarizzare quella parte della cooperazione peschereccia che non presenta sufficiente carattere di serietà e di sana mutualità.

« Gli interroganti chiedono, inoltre, se l'onorevole Ministro non intenda sollecitamente predisporre provvidenze atte a far sì che possano fruire di quell'assistenza e previdenza sociale, di cui si avvantaggiano tutte le altre categorie di lavoratori, anche gli addetti alla piccola pesca, soli ormai ad esserne privi, tenendo presente che si tratta di un complesso di oltre cinquemila lavoratori ».

RISPOSTA. — « Al riguardo desidero comunicare che la questione prospettata, circa la sospensione dell'applicazione della circolare numero 44603/A.F.IV/1107 del 30 maggio 1949, è stata già attentamente esaminata da questo Ministero.

« La circolare suddetta (intesa a determinare i criteri da seguire per l'accertamento dei requisiti ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari da parte dei lavoratori associati in enti cooperativi) si rese indispensabile per impedire i rilevanti abusi verificatisi, ai danni della gestione della Cassa unica per gli assegni familiari, da parte di cooperative, la cui regolarità era soltanto formale e che non rispondevano ai requisiti necessari per il godimento degli assegni stessi. È fuori dubbio che detti requisiti debbano riassumersi nell'assunzione del lavoro in proprio da parte della cooperativa e non da parte dei singoli soci, nel conferimento alla stessa del prodotto o del ricavato del lavoro da parte dei soci e nella ripartizione fra tutti i soci del ricavato stesso; tali requisiti appaiono collegati in modo così stretto che, in difetto di uno di essi, non si può riconoscere l'esistenza, della condizione prevista dall'articolo 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, per cui i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, sono ammessi al beneficio degli assegni familiari solo se essi prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.

« Dato quanto sopra si può senz'altro ammettere che la circolare in questione non può in alcun modo privare degli assegni familiari i soci di quelle cooperative regolarmente co-

stituite e funzionanti, per le quali si verifica il requisito richiesto dalla norma di legge sopracitata.

« È per questi motivi che si ritiene di non dover sospendere la circolare del 30 maggio, in quanto l'unica azione per assicurare il beneficio degli assegni familiari ai lavoratori di cui trattasi deve essere esplicita presso gli stessi perché la loro attività in seno alle cooperative sia effettuata nel senso richiesto dalla citata disposizione prevista dal regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048.

« D'altro canto si assicura che gli accertamenti predisposti nei confronti delle cooperative, intesi a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla circolare in argomento, sono in via di esaurimento e che nel frattempo sono state riammesse al godimento degli assegni familiari i soci di quelle cooperative risultate in possesso dei requisiti in questione. Inoltre si fa rilevare che è da escludersi che possano essere privati del diritto alle prestazioni di cui trattasi i lavoratori della piccola pesca, associati in cooperative regolari non solo nella forma ma anche nel funzionamento.

« Per quanto, infine, riguarda la auspicata estensione delle normali forme di previdenza anche ai lavoratori della piccola pesca, la questione è stata oggetto, già da tempo, di esame e di studio da parte dei Ministeri competenti, d'intesa con le organizzazioni interessate.

« È da precisare, peraltro, che le difficoltà riscontrate al riguardo non sono dipese dalla considerazione dell'opportunità di procedere a tale estensione, sulla quale tutti si sono trovati d'accordo, ma bensì dalla situazione caotica che si era venuta a determinare in tale settore e alla quale ora si è inteso ovviare con la circolare già citata del 30 maggio 1949.

« Comunque dopo lunghi studi le organizzazioni sindacali interessate hanno presentato a questo Ministero le loro proposte che prevedono l'estensione, con particolari norme, alle categorie dei lavoratori in questione, del trattamento di pensione per invalidità e vecchiaia e di assicurazione per tubercolosi, infortuni e malattia.

« Le proposte in parola sono ora in corso di esame per la predisposizione del relativo provvedimento legislativo che dovrà essere adottato d'intesa con le altre Amministrazioni interessate ».

Il Ministro
FANFANI.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — « Per conoscere come spieghino che l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Pesaro-Urbino abbia notificato ai suoi inquilini che pretende le maggiorazioni stabilite, per il caso di sub-locazione, nella vigente legislazione vincolistica degli immobili urbani, dimenticando che, per esplicita disposizione contenuta nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669 (confermata nei decreti e nelle leggi successive e persino nel disegno Grassi n. 105, ora all'esame della Camera) le norme sulle locazioni e sub-locazioni non si applicano agli Istituti autonomi per le case popolari; per conoscere, altresì, quali misure intendano prendere, ad evitare una illegalità e un abuso tanto evidenti ».

RISPOSTA. — « Com'è noto, ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, è sospesa la efficacia della clausola di divieto di sub-locazione contenuta nelle norme regolamentari e contrattuali delle locazioni fatte dall'Istituto delle case popolari.

« Avvalendosi delle facoltà concesse dal sopracitato decreto-legge molti inquilini praticano la sub-locazione, in particolar modo gli inquilini delle case popolari di Pesaro e Faeno (zona mare) che, mentre pagano un fitto aggirantesi sulle 400-800 lire mensili, con la sola sub-locazione fatta per la stagione balneare, introitano dalle 20 alle 60 mila lire, dato che le casette da questi abitate, oltre ad avere un aspetto veramente decoroso, sono site nelle immediate vicinanze della spiaggia.

« Inoltre, deve rilevarsi che la sub-locazione consentita dal ricordato decreto 25 gennaio 1943, n. 162, è soprattutto ispirata a favorire quanti, al momento di eccezionale contingenza potevano trovarsi sprovvisti di alloggio, mentre oggi si mira invece ad esercitare una libera speculazione in periodi di soggiorno sfuggendo a qualsiasi gravame.

« È noto pure che, mentre ai privati locatori di immobili urbani dal novembre 1945 ad oggi sono stati consentiti con appositi provvedimenti legislativi alcuni successivi aumenti di fitto, a favore degli Istituti case popolari è stato emesso un solo provvedimento concernente l'adeguamento e perequazione dei fitti. Ciò ha portato non solo una rilevante disparità tra il trattamento degli inquilini in genere e quelli degli Istituti case popolari — i quali ultimi, sono già favoriti da un canone di fitto eccezionalmente basso — ma mette in gravi difficoltà le Amministrazioni degli Istituti che, di fronte al grande incremento delle

spese di gestione, hanno avuto degli aumenti minimi ed affatto proporzionali alle entrate (gettito dei fitti).

« In considerazione di quanto sopra ed anche perché la finalità istituzionale degli Istituti case popolari è quella di fornire a prezzo economico un'abitazione sana e confortevole alle categorie meno abbienti, ma non di fornire alle categorie stesse i mezzi per far guadagni e speculazioni, l'Amministrazione dell'ente ha ritenuto giusto e doveroso applicare agli inquilini che praticano la sub-locazione, gli aumenti previsti da una legge, riservandosi tuttavia, in sede di graduazione degli aumenti stessi, di tener conto delle singole situazioni avendo particolarmente riguardo per gli inquilini che versano in più disagiate condizioni economiche.

« Analogo provvedimento è da tempo adottato dall'I.N.C.I.S. e da altri Istituti di case popolari.

« Non pare esatta l'affermazione che la vigente legislazione vincolistica sulle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non sia applicabile agli Istituti per le case popolari per espressa disposizione del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

« Dice, infatti, l'articolo 38 del citato decreto legislativo luogotenenziale che per l'adeguamento e la perequazione delle pigioni relative ad immobili appartenenti all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato e Istituti delle case popolari sarà provveduto con apposito decreto legislativo.

« Da ciò appare chiaro e logico che tale norma ha efficacia solo per l'adeguamento e la perequazione delle pigioni degli I.C.P. e I.N.C.I.S. e non riguarda tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669, ivi comprese quelle relative alle sub-locazioni le quali pertanto debbono estendersi anche agli Istituti anzidetti.

« Con il suindicato articolo 38 si è mirato a disciplinare in modo diverso la misura degli aumenti di fitto che, mentre per le locazioni fatte da privati veniva stabilita dal 30 al 60 per cento, dal 20 al 40 per cento ecc., per l'adeguamento e perequazione delle pigioni relative agli immobili appartenenti agli I.C.P. e all'I.N.C.I.S., è stato provveduto con separato provvedimento legislativo e cioè con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 677.

« Se si fosse voluto escludere gli Istituti delle case popolari dall'applicazione della legge comune sulle locazioni, sarebbe stato esplicitamente dichiarato dalla legge come è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

stata esplicitamente disciplinata con l'articolo 39 la locazione degli alberghi.

« D'altra parte se si volesse ritenere che gli Istituti delle case popolari fossero esclusi dalla comune disciplina sul vincolo delle locazioni e conseguentemente dall'applicazione degli aumenti per sub-locazione, si dovrebbe concludere che di una siffatta interpretazione verrebbero a risentirne le conseguenze gli stessi inquilini i quali per evitare un aumento di canone di carattere contingente, riconoscerebbero agli Istituti delle case popolari anche la facoltà di disdire in qualsiasi tempo i loro contratti di locazione.

« Ciò premesso e tenuto presente il carattere speculativo delle sub-locazioni, si ritiene giustificato che a carico degli inquilini degli Istituti case popolari che si avvalgono della facoltà di sub-locazione, vengano applicate adeguate maggiorazioni di fitto, proporzionate ai vantaggi economici ricavati dalle sub-locazioni stesse.

« E ciò appare tanto più equo in quanto l'applicazione delle cennate maggiorazioni viene fatta tenendo conto delle singole situazioni e in quanto si tengono in particolare riguardo le disagiate condizioni in cui versano gli inquilini ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*
CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri dell'industria e commercio, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — « Per conoscere se non ritengano giuste e legittime le richieste formulate nell'ordine del giorno votato il 10 novembre 1949 dal Convegno dei sindaci della Vallata Metaurense, tenutosi in Fano, relativo alla urgente ricostruzione delle centrali idroelettriche del Furlo e Raggioli, distrutte da eventi bellici, e quali provvedimenti intendano prendere per attuarle, tenendo conto che la maggiore produzione di energia elettrica allevierebbe in modo sensibile la grave disoccupazione della zona e darebbe modo di avviare a soluzione il problema dello sfruttamento integrale delle acque del Metauro agli effetti del rinnovamento e della industrializzazione dell'agricoltura locale ».

RISPOSTA. — « Le centrali idroelettriche del Furlo e di Raggioli, sono di proprietà dell'Unione esercizi elettrici. Esse furono distrutte dalle truppe tedesche in ritirata e la loro ricostruzione non è stata ancora iniziata. Le centrali anzidette consistevano in due modesti impianti, in serie, utilizzanti le acque

del torrente Condigliano, affluente del Metauro, ed avevano una potenza media nominale di 3480 kilowatt-ore con una produzione di energia media annua di circa 16 milioni di kilowatt-ore concentrata nei cinque mesi dell'anno corrispondenti al periodo di morbida del torrente utilizzato. Nei periodi di magre, normalmente molto prolungati, ed in special modo nel periodo estivo, le dette centrali, nonostante l'esistenza di un piccolo serbatoio della capacità di 1,2 milioni di metri cubi — del tutto insufficiente per una regolazione delle acque stagionali — producevano una quantità di energia insignificante.

« L'energia prodotta da queste centrali era quindi molto modesta, ed in periodi di carenza, dovuta a fattori meteorologici, il contributo delle centrali stesse, sarebbe stato pressoché nullo, poiché il torrente Candigliano, da esse utilizzato, è scarsissimo di deflusso in periodi siccitosi.

« D'altro canto la ricostruzione di queste due centrali, deve essere considerata non isolatamente, ma nel quadro generale della ricostruzione delle centrali idroelettriche rese inefficienti dagli eventi bellici, dato l'attuale esteso collegamento, con linee elettriche, delle fonti di energia con i centri di consumo.

« A tal proposito è da ricordare che su una potenza globale di 640.000 kilowatt-ore, resa inefficiente dalla guerra, 583.000 kilowatt-ore sono stati ripristinati e 21.000 kilowatt-ore lo saranno prossimamente; in particolare nella regione delle Marche su una potenza idroelettrica distrutta di kilowatt-ore 34.244, ne è stata ricostruita 28.928 di kilowatt-ore e cioè l'85 per cento.

« È da aggiungere ancora che la ricostruzione delle due centrali in parola, come erano in origine non sembra rispondere ad un razionale criterio di utilizzazione, e pertanto la società U.N.E.S., titolare come si è detto delle centrali stesse, sta effettuando gli studi per l'unificazione dei due salti e per commisurare le portate derivabili, alle effettive disponibilità idriche di morbida del torrente, anche in considerazione che la zona di Fano è collegata con una linea elettrica a 60.000 volt, la quale può ricevere l'energia in caso di bisogno, dal Nord e Centro-Italia.

« La società U.N.E.S. — che nel 1943 produceva con tutti i suoi impianti 203.000.000 di kilowatt-ore annui, ridotti dopo le distruzioni, a 43.000 kilowatt-ore e risaliti, in seguito alle ricostruzioni, a circa 190.000.000 kilowatt-ore — ha in programma la ricostruzione della utilizzazione in parola quando avrà completati i sopra ricordati studi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

« Da quanto sopra riportato si deduce che il ripristino delle centrali del Furlo e di Raggioli, ha, nei riguardi di una maggiore produzione di energia elettrica, specialmente in periodi di siccità, una scarsissima importanza. In ogni modo, da parte di questo Ministero è stata svolta e verrà ulteriormente svolta, presso la predetta società U.N.E.S., quell'azione atta a facilitare ed accelerare l'inizio dei lavori di ricostruzione della utilizzazione in parola.

« Per quanto riguarda il problema dello sfruttamento integrale delle acque del Metauro agli effetti del rinnovamento e dell'industrializzazione dell'agricoltura locale il competente Ministero dell'agricoltura e delle foreste fa presente che non ha concreti elementi per stabilire se abbia un diretto interesse ad intervenire non essendo stato d'altra parte precisato a quali scopi lo sfruttamento stesso dovrebbe essere praticato ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici*

CAMANGI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro del tesoro.*

— « Per conoscere se e come intenda avviare alla palese ingiustizia, sancita dalle norme vigenti, secondo cui una stessa amministrazione statale non può pagare ad una stessa persona due pensioni che le spettano per due motivi legittimi e differenti; ingiustizia tanto più stridente in quanto la lamentata proibizione colpisce, a mo' d'esempio, la vedova di un professore, che sia essa stessa insegnante e non la vedova di un militare o di un magistrato o di un commissario di pubblica sicurezza, che sia insegnante ».

RISPOSTA. — « Il divieto di cumulo di due pensioni a carico del bilancio statale è uno dei canoni fondamentali del vigente ordinamento sulle pensioni. Per quanto riguarda in particolare il caso della vedova dell'impiegato statale, la quale abbia diritto alla pensione di reversibilità e sia anche essa titolare di una pensione diretta a carico dello Stato, si fa presente che il divieto di cumulo delle due pensioni in parola venne sancito con l'articolo 12 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 e con l'articolo 18 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

« Tale divieto, che si applica anche nel caso che le due pensioni siano a carico di amministrazioni diverse, per cui nessuna sperequazione di trattamento si verifica nei confronti delle interessate, trova la sua giustificazione, oltre che in considerazioni di ordine

finanziario, anche nella circostanza che la pensione ha carattere « alimentare » e non si rende, quindi, possibile ammettere il cumulo di dette pensioni.

« Anche la vigente legislazione in materia di trattamenti di attività è informata al criterio del divieto di cumulo di assegni aventi la stessa natura.

« Peraltro nel caso della vedova di un impiegato statale che abbia diritto alla pensione di reversibilità e che sia titolare di pensione diretta a carico del bilancio statale, il divieto di cumulo delle due pensioni non è assoluto in quanto i cennati decreti n. 1970 del 1919 e n. 1626 del 1920 hanno ammesso la facoltà di opzione per la pensione di reversibilità aumentata di un terzo di quella diretta se tale trattamento risulta più vantaggioso della sola pensione diretta.

« Un più favorevole trattamento nei confronti delle interessate non si ravvisa possibile. D'altra parte l'emendamento al disegno di legge sull'adeguamento delle pensioni del personale statale, tendente ad ammettere il cumulo delle due pensioni di che trattasi venne respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1949 ».

Il Sottosegretario di Stato

GIACI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.*

— « Per sapere se gli consti che i dipendenti delle amministrazioni municipali della provincia di Pesaro-Urbino siano in uno stato preagitorio, come conseguenza della mancata approvazione da parte dell'autorità tutoria delle deliberazioni dei vari Consigli comunali, che fanno decorrere dal 1° novembre 1948 gli aumenti di cui al provvedimento legislativo 12 aprile 1948, n. 149 — deliberazioni assunte all'unanimità dai rappresentanti di tutti i partiti —; e della pretesa, invece, che tali aumenti decorrano, con grave ed ingiusto danno per i dipendenti stessi, solo dal 1° gennaio 1949; e per conoscere, altresì, se non ritenga di dover intervenire sollecitamente, anche allo scopo di uniformare il loro trattamento economico a quello dei dipendenti dei comuni di molte altre provincie della Repubblica ».

locutoria dell'8 novembre 1949, n. 666/692, si comunica che dagli accertamenti fatti non è risultato che tutti i comuni della provincia di Pesaro abbiano deliberato, in relazione alla legge 12 aprile 1949, n. 149, la revisione del trattamento economico del personale dipendente con decorrenza 1° novembre 1948. E

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

risultato, invece, che diversi comuni o non hanno ritenuto di concedere affatto tali miglioramenti o li hanno concessi con diverse decorrenze.

« Quanto ai motivi che hanno indotto quella Giunta provinciale amministrativa a stabilire, di massima, soprattutto per i comuni deficitari, la data del 1° gennaio 1949, per tale decorrenza si precisa che le tabelle organiche degli stipendi, in base alle quali doveva operarsi la revisione di cui alla citata legge numero 149, sono quelle annesse ai nuovi regolamenti organici, deliberati solo recentemente dalle amministrazioni comunali dietro ripetute sollecitazioni della prefettura, regolamenti ai quali, anche agli effetti economici, le amministrazioni interessate hanno dato decorrenza dal 1° gennaio 1949.

« La revisione del trattamento economico di cui alla legge n. 149, che le amministrazioni locali sono autorizzate ad estendere al proprio personale, è stata operata dalle amministrazioni stesse sulla base delle predette tabelle, che appunto hanno decorrenza dal 1° gennaio 1949.

« Solo pochi enti non hanno ancora deliberato, nonostante le sollecitazioni e le diffide degli organi di vigilanza, il nuovo regolamento organico con la relativa pianta del personale e fra questi il comune di Fano.

« Pertanto sia il comune di Fano che quello di Pesaro hanno sollevato la questione di cui trattasi in sede di adeguamento del trattamento economico del personale, in base al disposto dell'articolo 228 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

« La G.P.A., tenuto conto delle condizioni deficitarie dei bilanci di tali enti, integrati col contributo dello Stato, e del fatto che per il pagamento degli arretrati anche per i mesi di novembre e dicembre del 1948 veniva provveduto con iscrizioni nel bilancio del 1949, ha ritenuto di dare, anche per ragioni di uniformità con gli altri comuni deficitari della provincia, che, poi, sono in condizioni economiche meno gravi dei predetti, la decorrenza dal 1° gennaio 1949.

« Comunque, è stato anche fatto presente alle amministrazioni interessate che la questione non è definitivamente decisa e verrà risottoposta all'esame della G.P.A., non appena la Commissione centrale per la finanza locale — che si è provveduto a sollecitare — avrà approvato il bilancio preventivo 1949 dei predetti enti, nel quale le amministrazioni hanno stanziato una somma a calcolo per provvedere al finanziamento della spesa relativa ai suddetti miglioramenti.

« Infine, per quei comuni che hanno deliberato di non concedere affatto i predetti miglioramenti, sono state restituite le relative deliberazioni perché siano sottoposte al riesame del Consiglio comunale.

« La Giunta provinciale amministrativa, in conseguenza, ha cercato di contemperare sia gli interessi degli enti, sia quelli dei dipendenti ».

*Il Ministro
SCELBA.*

CASTELLARIN. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere perché con provvedimento legislativo del luglio 1945 sono state emanate disposizioni aventi lo scopo di agevolare i proprietari di immobili sinistrati per eventi bellici, concedendo l'esonero dal pagamento della tassa di registro e della tassa sull'entrata ai contratti inerenti la ricostruzione di fabbricati sinistrati. Logicamente si devono intendere i contratti relativi alla ricostruzione di opere di qualsiasi genere come serramenta, pavimenti, impianti igienici, tinteggiature, impianti di illuminazione, ecc. oltre a quelle murarie. Invece il Ministero delle finanze, con semplici circolari, ha praticamente annullato il provvedimento, in quanto concede l'esonero ai contratti inerenti le opere murarie e lo nega per tutti gli accessori, intendendo per accessori tutto ciò che non rientra nelle opere murarie. Il Ministero con dette circolari fa riferimento alla legge del giugno 1941, con la quale veniva precisato che erano esenti dalla tassa di registro (e sull'entrata) gli appalti di opere nelle quali il costo della mano d'opera era superiore a quello del materiale impiegato. Ne consegue che nel caso di appalti di serramenta, di impianti igienici, di riscaldamento, di pavimentazione, ecc., nei quali il valore dei materiali è superiore a quello della mano d'opera, gli Uffici del registro negano l'esonero e deve essere di conseguenza pagata tanto la tassa di registro quanto quella sull'entrata. Non è chi non veda l'assurdità di tale provvedimento. Se il Governo voleva agevolare i danneggiati dalla guerra doveva esonerare dalle dette tasse ed imposte tutto ciò che è necessario a riportare l'edificio danneggiato alle condizioni primitive. Gli stessi Uffici del registro sono perplessi e riconoscono l'assurdità delle disposizioni del Ministero e danno alle stesse delle interpretazioni che non sono uguali in tutta Italia. Avviene, ad esempio, che contratti, che a Verona non sono stati esonerati dalla tassa e dall'imposta sull'entrata, lo sono invece in altre città ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

RISPOSTA. — « In forza dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o scrittura privata per la ricostruzione o riparazione delle case di abitazione e degli altri edifici pubblici e privati distrutti o danneggiati in dipendenza di eventi bellici, da eseguirsi entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto, sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa, mentre, i corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

« Per l'ammissione ai suddetti benefici gli Uffici del registro si attono ai criteri stabiliti dalla legge 19 luglio 1941, n. 771, secondo la quale, ai fini dell'imposta di registro, devono considerarsi appalti quei contratti nei quali l'obbligo dell'assuntore consiste esclusivamente nel fare o nei quali l'obbligazione di dare concorra in misura minima, mentre sono da classificare tra le vendite, qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione. Né potrebbero prescindere dal momento che il legislatore ha stabilito, con apposita norma, il criterio distintivo sul quale deve basarsi la tassazione di tutti i contratti ai quali dà luogo l'attività privata, sia nel campo commerciale che in quello industriale; criterio, del resto, che non poteva essere ignorato dalle categorie interessate alle agevolazioni portate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 perché ormai pacificamente applicato dagli Uffici.

« Alla eliminazione delle eventuali discordanze nell'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, l'Amministrazione provvede mediante i normali controlli ispettivi e le verifiche di percezione, che hanno appunto lo scopo di assicurare da parte degli Uffici l'esatta ed uniforme applicazione delle disposizioni legislative in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

« Allo stato attuale, pertanto, non si vede la possibilità di emanare disposizioni nel senso richiesto. Comunque il problema in parola è presente a questo Ministero e non si mancherà di riesaminarlo non appena se ne presenti l'opportunità ».

Il Ministro
VANONI.

COCCO ORTU. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim dell'Africa Italiana.* — « Per conoscere se, in applicazione dei principi che ispirano la legislazione di favore per la sistemazione degli avventizi delle Amministrazioni dello Stato e in analogia a quanto è stato già disposto nei riguardi del personale a contratto delle ferrovie dello Stato e del personale ausiliario delle poste e dei telegrafi, s'intende provvedere alla sistemazione dei dipendenti del Ministero dell'Africa Italiana, assunti in base a contratto-tipo; e se, nel predisporre il relativo provvedimento legislativo, si terrà nella dovuta considerazione la particolarità del rapporto che da tale contratto-tipo discende, specialmente in ordine alla categoria, al grado e alla carriera percorsa e da percorrere dai dipendenti in questione. Ciò per evitare che l'applicazione dei principi, decisamente ed esclusivamente di favore, che informano la legislazione per la sistemazione degli avventizi in ruoli transitori senza distinzione di gradi, risulti in effetti pregiudiziale e dannosa per il personale di cui trattasi, il quale, in base al contratto-tipo col quale fu assunto, è già classificato, oltre che in categorie, anche in gradi per ogni categoria ».

RISPOSTA. — « I problemi attinenti al personale a contratto-tipo dell'Amministrazione dell'Africa Italiana sono tuttora allo studio di una apposita commissione interministeriale, nominata nel luglio del corrente anno, con inquadramento nel complesso dei problemi attinenti a tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, dell'Amministrazione stessa, ed in correlazione con le decisioni ormai sopravvenute circa la sorte dei possedimenti italiani in Africa.

« È, comunque, fuori dubbio che il Governo non mancherà di definire con la massima comprensione ed equità la situazione del personale anzidetto ».

*Il Sottosegretario di Stato
per l'Africa Italiana*
BRUSASCA.

COLASANTO E FIRRAO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — « Per conoscere il motivo per cui finora non è stato trasferito alle dipendenze del Ministero del tesoro il personale civile, comunque denominato, in servizio presso le commissioni mediche pensioni di guerra.

« Dette commissioni dipendono esclusivamente dal predetto Ministero e il personale stesso, pur dipendendovi *de facto*, non lo è *de jure* ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

RISPOSTA. — « Sin dalla prima istituzione delle commissioni mediche per le pensioni di guerra, il compito della loro organizzazione e funzionamento fu assunto dall'Amministrazione militare e ciò per necessità di cose in quanto quegli organi collegiali erano costituiti principalmente con ufficiali medici in attività di servizio e non potevano funzionare se non presso gli ospedali militari, ove soltanto esisteva tutta l'organizzazione sanitaria indispensabile per le osservazioni e gli accertamenti specialistici.

« Oltre il personale sanitario l'Amministrazione militare fornì anche quello di segreteria tratto dai sottufficiali e militari di truppa, sostituito poi, durante il recente conflitto, con personale civile.

« L'organico, a seguito delle aumentate esigenze delle predette commissioni, fu definitivamente fissato nel 1947 ad undici unità ivi compresi un ufficiale segretario, che ora viene tratto dal personale sanitario, un sottufficiale ed un militare di truppa.

« Detto personale, pur svolgendo un lavoro per conto di questa Amministrazione, dipende disciplinarmente e amministrativamente dal Ministero della difesa, salvo il rimborso globale a quest'ultimo delle varie spese inerenti al funzionamento delle commissioni stesse.

« Lo scrivente non ritiene opportuno il trasferimento del personale civile alle dipendenze di questo Ministero in quanto le commissioni costituiscono un'unità organica inscindibile alle dipendenze del Ministero della difesa che ne cura, specie per il personale civile, la disciplina, provvede agli opportuni trasferimenti e sostituzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale ed altresì al pagamento degli stipendi mediante gli organi periferici di cui dispone ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

GAVA.

DE CARO RAFFAELE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere:

1°) i motivi che lo hanno indotto ad emanare l'ordinanza del 12 agosto 1949, n. 8078/76, la quale, sostituendosi alle disposizioni degli articoli 89 e 90 e della tabella allegata A dell'articolo 88 del vigente regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ha soppresso — nella compilazione

della graduatoria per gli incarichi direttivi — la valutazione:

a) del servizio militare prestato in reparti di combattimento;

b) delle benemerienze civili e di guerra;

c) dei titoli di studio (pubblicazioni, diplomi, lauree universitarie), ad eccezione di quelli conseguiti al magistero;

d) delle condizioni di danneggiato politico e di guerra contemplate da recenti decreti;

2°) perché, mentre con questa recente ordinanza si assegnano 5 punti per ciascun anno di servizio prestato con incarico direttivo senza limitazione di tempo disposta dall'articolo 90 del citato regolamento generale, se ne attribuiscono invece soltanto 2 per il lodevole servizio prestato da insegnante e limitato agli ultimi 15 anni, senza tener conto che una maggiore anzianità, specialmente in un incarico direttivo, costituisce maggiore garanzia di serietà e di esperienza della vita e della scuola;

3°) se nell'emanare la suddetta ordinanza si è considerato che le disposizioni nella stessa contenute aggravano ed umiliano la posizione di quegli insegnanti anziani, perseguitati dal fascismo ed allontanati, perché non iscritti al partito, dai concorsi, i quali, oltre a subire il danno della ritardata giustizia riparatrice, sono messi ancora oggi e per un semplice incarico direttivo in una ingiusta condizione di inferiorità, e si continua, invece, anche in regime democratico, a beneficiare in maggior misura coloro che, in merito del prescritto certificato di iscrizione al partito fascista e della speciale valutazione del servizio prestato nelle istituzioni di quel regime, poterono essere ammessi ai concorsi ed al magistero per il conseguimento del titolo specifico, ed avvantaggiarsi del privilegio degli incarichi direttivi, specialmente nelle scuole amministrate dall'opera balilla, laddove erano esclusi gli insegnanti non aderenti alla dittatura;

4°) se non si ritenga più che opportuno doversi modificare l'ordinanza 12 agosto 1949, ai sensi dei suespressi rilievi ».

RISPOSTA. — « La norma giuridica che stabilisce gli incarichi di direzione didattica per le scuole elementari è contenuta nel regio decreto 4 giugno 1944, n. 158, per cui spetta al Provveditore agli studi la competenza di conferire gli incarichi medesimi, affidandoli — dice la disposizione — ai maestri che diano maggiore affidamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

« L'applicazione di questa norma, subito dopo l'emanazione, diede luogo a notevoli inconvenienti, in quanto i criteri di scelta per gli incarichi variarono da provincia a provincia, cosicché non di rado a maestri provetti e di notevole capacità e prestigio si videro preferiti elementi che non possedevano le medesime qualità, derivando da ciò un sensibile pregiudizio ai servizi della scuola elementare.

« Ciò constatato, il Ministero, avvalendosi della propria facoltà normativa, fin da tre anni fa emanò istruzioni per la disciplina dell'applicazione del citato regio decreto 4 giugno 1944, n. 158.

« Per lasciare integra la facoltà discrezionale che la norma fondamentale riconosce ai provveditori agli studi, fu in primo luogo stabilito che il provveditore, con propria decisione motivata, potesse escludere dal conferimento degli incarichi direttivi i maestri aspiranti ad essi, i quali non dessero affidamento per l'efficace esercizio delle mansioni inerenti alla direzione didattica.

« Le altre istruzioni impartite in materia dal Ministero si ispirano tutte a conseguire lo scopo che la legge esplicitamente dichiara e cioè far cadere la scelta sui maestri più idonei.

« La circolare ministeriale n. 8078-76, in data 12 agosto 1949, alla luce della esperienza dei due precedenti anni scolastici porta qualche ritocco alla valutazione dei titoli da prendersi in considerazione per la formazione della graduatoria degli aspiranti agli incarichi direttivi, ma non modifica affatto i criteri informativi delle istruzioni che, applicate per due anni, hanno fatto constatare come esse rispondano pienamente allo scopo che la norma legislativa fondamentale vuol conseguire, e cioè — si ripete — scegliere per gli incarichi direttivi i maestri meglio preparati.

« Ciò premesso si fa presente:

1°) che il riferimento agli articoli 89 e 90 e alla tabella A del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, non ha fondamento, poiché le disposizioni e la tabella concernono i concorsi per titoli ed esami a posti di direttore didattico comunale: come è noto, le direzioni didattiche comunali non esistono più dal 1934, ossia da quando le scuole elementari dei comuni che avevano l'autonomia scolastica, per effetto del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, furono avocate allo Stato.

« Comunque, altro è la valutazione dei titoli nei concorsi per titoli ed esami, nei quali

i titoli hanno una funzione sussidiaria rispetto alle prove d'esame, altro è la valutazione dei titoli in una gara per soli titoli, diretta alla scelta di coloro ai quali conferire un incarico temporaneo (annuale).

« Nella tabella per la valutazione dei titoli per il conferimento degli incarichi direttivi, stabilita dal Ministero, si è fatta astrazione dei titoli che non avessero specifica attinenza col servizio scolastico (benemerienze belliche e civili, qualità di danneggiato politico, ecc.), ed il motivo ne è ben chiaro per quanto innanzi è stato esposto: la selezione degli aspiranti agli incarichi di direzione didattica non è da operarsi per offrire una ricompensa a chi per un motivo o per un altro abbia bene meritato in campi extrascolastici, bensì deve aver luogo per scegliere gli elementi più idonei, così come la legge prescrive;

2°) l'assegnazione di un maggior numero di punti al pregresso servizio di direttore incaricato rispetto al servizio magistrato (rispettivamente tre punti e due punti) risponde a un ovvio criterio di opportunità, sempre agli effetti della scelta dei migliori elementi, perché chi ha bene esercitato l'incarico direttivo non può non essere riconosciuto più meritevole di chi ha esercitato semplicemente le mansioni dell'insegnamento.

« Non è esatto, però, che mentre per gli anni di insegnamento la valutazione è ammessa per soli quindici anni, nessuna limitazione è prevista per gli anni di incarico direttivo: gli incarichi direttivi sono anch'essi limitati nel tempo, poiché sono da valutarsi soltanto quelli che dipendono da disposizioni di legge e cioè quelli per le scuole di Stato dal 1944-45 in poi e quelli per le scuole rurali dal 1926-27 al 1938-39;

3°) nella compilazione delle norme per il conferimento degli incarichi di direzione didattica si è mirato a conseguire lo scopo che la legge si prefigge (la scelta degli elementi più idonei) e quindi non si è considerata la condizione dei perseguitati politici del cessato regime, condizione che, pur degna di rispetto, è estranea al fine ora indicato: per i perseguitati politici esistono norme di favore speciali, che si concretano in concorsi ad essi riservati (articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373), concorsi che sono stati già indetti e che consentono per essi l'assunzione in ruolo senza limitazione nel numero di posti;

4°) per quanto fin qui si è illustrato, non si ritiene opportuno di apportare modifiche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

alle istruzioni che sono state diramate per la scelta dei maestri ai quali conferire gli incarichi di direzione didattica ».

Il Ministro
GONELLA.

DI MAURO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per sapere quali provvedimenti intende adottare per eliminare le cause del grave fermento esistente fra i detenuti del carcere di Caltagirone e dello sciopero degli avvocati del circondario stesso; cause che si riassumono nella assoluta insufficienza del tribunale di Caltagirone che è stato e viene continuamente depauperato del personale e nella conseguente mancata definizione dei processi, ciò che ha provocato l'inumana situazione di detenuti, che, anche se colpevoli, sono punibili di pene minime e sono in carcere da tre, quattro o addirittura cinque anni in attesa dei processi ».

RISPOSTA. — « Si informa che il Ministero della giustizia ha proceduto alla nomina del presidente del tribunale di Caltagirone, mentre il primo presidente della Corte di appello di Catania ha provveduto ad applicare al tribunale predetto un ufficiale giudiziario ed un funzionario di cancelleria di altro ufficio del distretto. Lo stesso primo presidente sta esaminando la possibilità di applicare anche un pretore ed un funzionario di cancelleria alla pretura di Caltagirone ».

Il Sottosegretario di Stato
CASSIANI.

GEUNA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere i motivi per i quali ancora a quattro anni dalla fine della guerra il Corpo nazionale vigili del fuoco continui sempre ad essere tenuto in piedi da una legge fascista (1570), che fra le tante incongruenze permette ad un unico Corpo di essere diviso in due tronconi: categoria ufficiali, statali; categoria sottufficiali e vigili; e per sapere se non sia possibile un'identica posizione giuridica a questi due tronconi e venire incontro ad una giusta aspirazione dei vigili medesimi, che molto hanno dato di sé, specialmente durante il periodo bellico per salvare vite e beni del patrimonio nazionale, dando loro una posizione giuridica ben definita ».

RISPOSTA. — « Si richiamano e si confermano le dichiarazioni che seguono, fatte al Senato della Repubblica in occasione della

recente discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

« Il problema della riorganizzazione dei servizi antincendi è già da tempo allo studio; all'uopo è stata costituita una apposita commissione interministeriale che dovrà appunto adeguare la riforma della legislazione vigente ai nuovi principi di decentramento e di autonomia sanciti nella Costituzione della Repubblica.

« Come si è accennato alla Camera dei deputati nella tornata del 19 ottobre 1949, vi è in atto una disputa intorno alla natura del servizio antincendi: se cioè esso debba essere di pertinenza dello Stato, oppure debba essere restituito ai comuni.

« Si ritiene che la questione possa essere razionalmente definita, affidando alle Regioni l'organizzazione locale del servizio e riservando allo Stato i compiti relativi allo studio dei problemi della difesa contro gli incendi, alla preparazione dei quadri, nonché all'indirizzo tecnico generale del servizio.

« Da tale organizzazione del servizio dipende la duplicità di stato giuridico del dipendente personale, in quanto i ruoli degli ufficiali non possono costituire che quadri statali, appunto perché lo Stato, attraverso gli ufficiali, si assicura del rispetto dell'indirizzo tecnico generale nella struttura periferica dei servizi antincendi.

« Il rimanente personale, invece, che costituisce l'ossatura d'azione dei Corpi dei vigili del fuoco, è inquadrato nei ruoli locali anche nella considerazione che i Corpi godono di personalità giuridica propria e sono pertanto Enti locali autonomi.

« Ciò però non può costituire alcun pregiudizio per gli interessati, dato che le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico di tale personale sono stabilite per legge (regio decreto 16 marzo 1942, n. 699) ed attuate con criteri di uniformità per tutti i Corpi.

L'aspirazione dei sottufficiali e vigili del fuoco, è più che giusta, ma poiché costituirebbe uno sviluppo di concentramento statale di servizi autonomi, mentre, in attuazione della Costituzione della Repubblica, deve farsi luogo all'applicazione dei principi di decentramento e di autonomia sanciti negli articoli 5 e 117 della Carta costituzionale, la questione è attualmente allo studio per vedere come possano contemperarsi le due necessità ».

Il Ministro
SCELBA.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

GIOLITTI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se intenda — in conformità con le promesse formulate in sede elettorale dai rappresentanti dal partito di maggioranza — ripristinare l'Ufficio del registro, già soppresso dal regime fascista, nella città di Cherasco, la quale, già mandamento, conta più di 8000 abitanti distribuiti in sei frazioni su un territorio vastissimo ».

RISPOSTA. — « La richiesta di ripristino dell'Ufficio del registro di Cherasco è stata presentata dalle autorità amministrative del comune omonimo, al fine di evitare a quella popolazione gravi perdite di tempo causate dai frequenti viaggi che deve compiere per recarsi a Brà, attuale sede degli uffici finanziari.

« La commissione istituita per il riordinamento delle circoscrizioni finanziarie, esaminata attentamente la richiesta anzidetta, dispose che gli organi provinciali finanziari provvedessero ad una accurata istruttoria.

« Dalle risultanze dell'istruttoria di cui sopra è emerso che Cherasco dista da Brà appena 6 chilometri e che i contribuenti non incontrano serie difficoltà per accedere agli uffici suindicati.

« Inoltre, i due centri sono collegati da ottimi e frequenti mezzi di comunicazione (ferrovia ed autocorriera).

« In dipendenza delle suesposte considerazioni, la cennata commissione non ha ritenuto opportuno aderire alla richiesta di ripristino dell'Ufficio del registro in quella sede ».

Il Ministro
VANONI.

HELPER. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Premesso che la ordinanza ministeriale, che detta norme per i trasferimenti dei maestri elementari per l'anno scolastico 1949-50, dispone che nella assegnazione di posti ai maestri che abbiano chiesto il trasferimento, il provveditore deve dare la precedenza, oltre che agli insegnanti appartenenti ad altre speciali categorie, « a quelli delle zone non facenti più parte del territorio nazionale, che abbiano dovuto allontanarsi dalla sede in dipendenza della guerra »;

« Premesso altresì che nel caso particolare della provincia di Trento, in previsione del fatto che i predetti criteri preferenziali nella assegnazione di posti, se applicati letteralmente ed in tesi generale anche a favore di giovani insegnanti, i quali formalmente rien-

trano nelle suddette condizioni per essersi trovati a prestare servizio di prima nomina, per contingenti ragioni e per breve tempo in questi territori, pur non essendo oriundi di essi né avendovi alcun interesse, e non avendo in sostanza, subito dalla soppressione delle loro scuole alcun specifico danno, non avrebbero mancato di creare per essi una posizione di particolare favore in sede di trasferimenti, a danno di altri insegnanti molto più anziani di età; con titoli di servizio notevolmente superiori e con motivi di famiglia rilevanti; l'autorità scolastica della provincia di Trento, il Sindacato magistrato provinciale e quello nazionale avevano tempestivamente prospettato al Ministero dell'istruzione la particolare situazione, invocando disposizioni, che consistessero di risolvere secondo un criterio equitativo i casi particolari, in guisa che la precedenza da accordarsi agli insegnanti in questione non si risolvesse in un iniquo pregiudizio per gli altri aspiranti al trasferimento alle stesse sedi;

Propongo la presente interrogazione all'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere:

1°) se non ritenga eccessivamente restrittiva ed inopportuna la disposizione data al provveditore agli studi di Trento con lettera della Direzione generale istruzione elementare, Divisione II, n. 3460 del 21 maggio 1949, di applicare la disposizione di cui alla prima premessa strettamente senza alcun criterio discrezionale, nonostante il riconoscimento di validi motivi che in senso contrario erano stati adottati;

2°) se non ritenga che si deve tenere conto del pregiudizio morale e materiale che, per quanto sopra, è derivato dal mancato trasferimento agli altri aspiranti alle stesse sedi, alle quali sono stati trasferiti gli insegnanti, ai quali si è dovuto riconoscere il diritto di precedenza;

3°) quali misure intende di adottare per sanare la situazione sopra lamentata ».

RISPOSTA. — « Qualsiasi modifica alla ordinanza sui trasferimenti, che venisse ora, a trasferimenti effettuati, emanata, con effetto retroattivo, da questo Ministero, nel senso proposto, sarebbe illegale, e come tale non mancherebbe di essere considerata — in sede di eventuali ricorsi — dal Consiglio di Stato, il quale annullerebbe, poi, qualsiasi provvedimento che ne conseguisse: pertanto, qualsiasi atto con il quale questo Ministero procurasse di tenere conto dei suddetti suggerimenti, sarebbe, oltre tutto, inoperante.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

« Nel merito, poi, della proposta, non può non osservarsi che qualsiasi titolo per quanto giustamente vantato dai controinteressati non può, comunque, competere con il titolo di chi sia stato, dalla sua sede, trasferito per esigenze di servizio a lui non imputabili (e nella fattispecie, le « esigenze di servizio » sono l'applicazione del Trattato di pace).

« Né può dirsi poi con esattezza che, per fare posto ai maestri delle zone cedute, i controinteressati debbano lasciare la loro sede; che, invece, detti controinteressati non perdono se non delle mere aspettative a sedi più gradite.

« Circa, poi, l'eventuale ritorno ad una maggiore discrezionalità nella materia in questione, è da osservare che sono state le stesse categorie magistrali a preconizzare il più rigido sistema delle tabelle; al che il Ministero non ha creduto di doversi rifiutare, non ostante che l'altissima percentuale di rigetti nei ricorsi avverso i trasferimenti adottati in base alle precedenti norme avesse dimostrato l'oculatazza e la precisione con cui i provveditori agli studi avevano fatto uso dei poteri ad essi precedentemente concessi ».

Il Ministro
GONELLA.

LACONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quale atteggiamento intenda assumere verso gli aiuti assistenti e professori incaricati universitari, i quali chiedono che venga estesa alle rispettive categorie la corresponsione dell'indennità di studio stabilita con decreto legislativo 7 maggio 1948, a favore del personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado.

« Come è noto all'onorevole ministro, gli interessati chiedono altresì che la corresponsione dell'indennità di studio abbia anche per la loro categoria la decorrenza dal 1° luglio 1948 e che venga fissata nella misura di lire 8000 mensili per i professori incaricati e di lire 6000 per gli aiuti ed assistenti ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero aveva da tempo in animo di definire, appena possibile, la questione, che ha sempre vivamente preoccupato gli organi competenti.

« D'altra parte, non poteva trascurarsi la necessità, di carattere costituzionale, di procurare, d'accordo con i competenti organi finanziari, la copertura del conseguente onere di bilancio.

« A tale difficoltà, che fino ad ora ha ritardato la soluzione del problema, si è potuto finalmente ovviare. Il Consiglio dei Ministri

ha già deliberato l'autorizzazione per la presentazione alle Camere di un apposito disegno di legge, di iniziativa del Governo, inteso appunto alla concessione della indennità di studio al personale in questione: il decreto relativo a tale autorizzazione, già perfezionato, in questi giorni è stato presentato al Senato della Repubblica ».

Il Ministro
GONELLA.

LEONE-MARCHESANO, BONTADE MARGHERITA, ALLIATA, DI LEO, CUTTITTA, TERRANOVA CORRADO, CALCAGNO, PETRUCCI, BELLAVISTA, AMBROSINI, BORELLINI GINA, SALVATORE, LO GIUDICE, PECORARO, ARTALE, DE VITA, TUDISCO, GUERRIERI EMANUELE, VOLPE, MARTINO GAETANO, PIGNATONE, BASILE E ADONNINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se intenda intervenire presso la commissione centrale degli enti locali, a favore del comune di Palermo per una più giusta valutazione della situazione amministrativa del comune stesso, specie nei confronti del licenziamento di impiegati che accrescerebbero la disoccupazione, in un momento particolarmente difficile ».

RISPOSTA. — « Il bilancio per l'esercizio 1949 del comune di Palermo, deliberato dal Consiglio comunale con uno spargio di lire 2.520.900.000, è stato approvato dalla commissione centrale per la finanza locale in seduta del 16 maggio 1949, con un disavanzo economico di competenza di lire 1.329.430.000, da ripianarsi mediante un contributo statale in capitale di lire 797.660.000 corrispondente ai 3/5 del fabbisogno e con l'assunzione, da parte dell'Ente, di un mutuo passivo di lire 531.700.000.

« Il provvedimento ha carattere interlocutorio.

« Data la gravità della situazione economico-finanziaria del comune la commissione ha invitato l'amministrazione a ridurre l'onere per il personale di alcuni servizi.

« L'amministrazione con deliberazione 20 ottobre 1949 ha controdedotto alle determinazioni della commissione centrale richiedendo, a pareggio del bilancio, l'integrazione suppletiva di lire 920.667.091.

« Peraltro, essendosi addimostrata insufficiente la documentazione prodotta al riguardo dall'amministrazione, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

« Appena perverranno i documenti richiesti, il bilancio verrà nuovamente sottoposto alla commissione centrale per i provvedimenti definitivi di sua competenza ».

Il Ministro
SCELBA.

LOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere le ragioni dell'ancora non avvenuto pagamento ai commissari d'esame, delle indennità di quei concorsi magistrali già espletati entro il 1948 ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la posizione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali occorre distinguere le indennità di missione e rimborso spese di viaggio, spettanti a coloro che fossero titolari o residenti in comuni diversi da quello in cui si svolgevano le operazioni di concorso, dalle indennità di esami vere e proprie.

« Per quanto concerne le indennità di missione e rimborso spese di viaggio, il Ministero, da oltre un anno ha richiesto al tesoro la concessione dei maggiori fondi necessari al pagamento, in conto resti del bilancio 1948-1949, delle indennità di missione maturato posteriormente al 1° luglio 1948 e quindi facenti carico a quell'esercizio finanziario.

« Ma soltanto il 20 ottobre 1949 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 731 è stato possibile pubblicare il provvedimento legislativo con il quale vengono concesse lire 34 milioni sul capitolo 40 del bilancio di questo Ministero per il fine suindicato.

« Conseguentemente, dopo aver chiesto conferma ai provveditori agli studi del preciso fabbisogno, si sta attualmente procedendo all'accreditamento degli importi relativi.

« Per quanto, invece, riguarda le indennità di esami vere e proprie il pagamento è subordinato alla approvazione di un disegno di legge di carattere generale, inteso a fissare la misura delle indennità dovute ai commissari di tutti i concorsi da svolgersi presso ogni ramo della Amministrazione statale.

« Per la materia che gli compete, il Ministero ha già raggiunto le necessarie intese con i competenti organi finanziari, e si ha ragione di ritenere che il disegno di legge in parola potrà essere quanto prima esaminato dalle Camere ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA E TORRETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le cause del ritardo di oltre un mese, sulla data prestabilita dal calendario ministeriale reso noto nel gennaio 1949, della pubblicazione dell'annuale movimento dei professori medi ».

RISPOSTA. — « L'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, ha fissato al 31 luglio di ciascun anno, il termine massimo entro il quale debbono essere disposti i trasferimenti che hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

« Nell'anno in corso i trasferimenti sono stati resi di pubblica ragione il 5 luglio, mediante pubblicazione ufficiale sul *Notiziario della scuola e della cultura*. È stato quindi rispettato pienamente, e anzi con circa un mese di anticipo, il termine stabilito dalla citata disposizione, e per ciò stesso non vi è stata lesione delle legittime aspettative del personale interessato, il quale ha potuto conoscere, con notevole anticipo, i provvedimenti adottati dal Ministero sulle singole domande di trasferimento.

« La data del 31 maggio 1949, per la pubblicazione del movimento del personale, fissata con circolare n. 109617 del 1° marzo era stata stabilita nella presunzione che fosse possibile diramare non oltre la prima metà di febbraio l'ordinanza sui trasferimenti: ciò avrebbe consentito che le domande fossero al Ministero entro il 31 marzo, lasciando così agli uffici amministrativi un margine di almeno 60 giorni indispensabili per attuare una accurata valutazione delle domande stesse.

« È accaduto, invece, che il Ministero ha potuto avere piena cognizione delle richieste di trasferimento soltanto alla fine di aprile e da questa data ha potuto iniziare le operazioni di schedatura e valutazione delle domande; il lavoro è stato svolto con la consueta alacrità ma non era possibile terminarlo entro un mese, né, d'altronde, era proprio indispensabile accelerare i tempi perché la pubblicazione dei trasferimenti al 31 maggio, stabilita con anticipo in base ad una larga approssimazione calcolata a distanza di tempo, non avrebbe portato alcun apprezzabile giovamento né agli interessati né allo stesso Ministero; questi avrebbe avuto un interesse tecnico-amministrativo alla definizione anticipata dei trasferimenti solo qualora fosse stato possibile iniziare subito dopo i lavori per le assegnazioni di sede ai vincitori dei concorsi, parte dei quali ha visto invece

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

la conclusione proprio nel periodo giugno-luglio 1949.

« È evidente, peraltro, che il termine massimo, stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, è stato pienamente osservato ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA E TORRETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se corrisponde a verità che sia stata nominata una commissione d'esami di Stato col compito di esaminare i sette candidati del collegio Tumminelli di Gardone Riviera (Brescia), quando si sarebbe potuto realizzare meno spese per lo Stato, assegnando i sette candidati ad una delle commissioni di Desenzano e di Brescia ».

RISPOSTA. — « A norma del paragrafo 4, primo comma, dell'ordinanza sugli scrutini ed esami 7 maggio 1947, confermata per le sessioni del corrente anno scolastico con l'ordinanza 23 maggio 1949, gli alunni interni degli istituti legalmente riconosciuti sostengono gli esami di maturità e di abilitazione in sede propria, concetto questo ribadito dal settimo comma del paragrafo 19 della stessa ordinanza ove è detto che ogni istituto di secondo grado governativo, pareggiato o legalmente riconosciuto, è sede di esami e ogni sezione dell'ultima classe avrà una sua commissione.

« Circa la nomina di una commissione giudicatrice presso l'istituto legalmente riconosciuto annesso al collegio Tumminelli di Gardone Riviera, si sarebbe potuto, in realtà, eccezionalmente provvedere assegnando i candidati a sostenere gli esami presso una delle commissioni di esame viciniori di Desenzano o di Brescia.

« D'altra parte, soltanto in data 6 luglio 1949, e cioè a distanza di 6 giorni dall'inizio degli esami (data la mole del lavoro e le difficoltà di varia natura esistenti per trovare elementi disposti a ricoprire la carica di commissario d'esame), pervenne al Ministero il prospetto con cui si rendevano note le sedi degli istituti di quella provincia ove si svolgevano esami di stato, e, pertanto, non poteva il Ministero intervenire, facendo distaccare i candidati dell'Istituto di Gardone ad una sede vicina, anche in considerazione del fatto che le commissioni funzionavano da alcuni giorni.

« Ad ogni modo, la questione sarà tenuta presente, nei limiti delle disposizioni rego-

lanti tale complessa e delicata materia, qualora si verificassero per il futuro casi e circostanze analoghe a quelle prospettate ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare in favore di coloro che, ai fini degli scatti quadriennali previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 aprile 1947, n. 207, sono danneggiati per aver dovuto interrompere il servizio per motivi non imputabili alla loro volontà, come malattia e guerre ».

RISPOSTA. — « La questione proposta è stata decisa in conformità alle istruzioni diramate dalla Presidenza del Consiglio, Ufficio studi e legislazione. Con nota n. 16468-10375 del 25 giugno 1948, portata a conoscenza delle scuole dipendenti con inserzione nel *Notiziario della scuola e della cultura* n. 17-18-19 del 31 luglio 1948, pag. 10, la Presidenza del Consiglio ha infatti ritenuto che la legge considera espressamente i periodi di assenza dal servizio che non costituiscono interruzioni nel rapporto d'impiego: servizio militare, congedo annuale, proroga del congedo per gravidanza e puerperio, riammissione in servizio nella ipotesi disciplinata dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 novembre 1946, n. 375, riassunzione nei casi previsti dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 625.

« La stessa nota soprariferita ha soggiunto che « ad eccezione dei casi espressamente previsti, l'allontanamento dal servizio disposto per qualsiasi causa — sia attribuibile oppure no alla volontà del dipendente — costituisce interruzione del rapporto d'impiego ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA, NATTA, TORRETTA E NATALI ADA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere quando verranno finalmente pagate del tutto le indennità di esame dei commissari dei concorsi magistrali espletati già nel 1948.

« Molti di tali commissari (per esempio, quelli di Alessandria) hanno ricevuto un acconto nel giugno 1948, da allora attendono il saldo delle spettanze ».

RISPOSTA. — « Per quanto concerne la posizione dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi magistrali occorre distinguere le indennità di missione e rimborso di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

spese di viaggio, spettanti a coloro che fossero titolari o residenti in comuni diversi da quello in cui si svolgevano le operazioni di concorso, dalle indennità di esami vere e proprie.

« Tale distinzione è maggiormente necessaria, in quanto si fa cenno ad acconti ricevuti dagli interessati nel giugno 1948. Ora è noto che, fino a questo momento, non si è corrisposto, per le ragioni che verranno dette in appresso, alcunché per le indennità inerenti alle operazioni di esami, mentre sono state liquidate le indennità di missione e spese di viaggio maturate a tutto il 30 giugno 1948 e facenti carico, quindi, all'esercizio finanziario 1947-48.

« Per quanto concerne le indennità di missione e rimborso spese di viaggio, il Ministero, da oltre un anno ha richiesto al Tesoro la concessione dei maggiori fondi necessari al pagamento, in conto resti del bilancio 1948-49, delle indennità di missione maturate posteriormente al 1° luglio 1948 e, quindi, facenti carico a quell'esercizio finanziario.

« Ma soltanto il 20 ottobre 1949, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 731, è stato possibile pubblicare il provvedimento legislativo con il quale vengono concesse lire 34 milioni sul capitolo 40 del bilancio di questo Ministero per il fine suindicato.

« Conseguentemente, dopo aver chiesto conferma ai provveditori agli studi del preciso fabbisogno, si sta attualmente procedendo all'accreditamento degli importi relativi.

« Per quanto, invece, riguarda le indennità di esami vere e proprie, il pagamento è subordinato alla approvazione di un disegno di legge di carattere generale, inteso a fissare la misura delle indennità dovute ai commissari di tutti i concorsi da svolgersi presso ogni ramo della amministrazione statale.

« Per la materia che gli compete, il Ministero ha già raggiunto le necessarie intese con i competenti organi finanziari, e si ha ragione di ritenere che il disegno di legge in parola potrà essere quanto prima esaminato dalle Camere ».

Il Ministro
GONELLA.

LOZZA, PESSI, NATALI ADA, TORRETTA, CLOCCHIATTI, SILIPO, RAVERA CAMILLA, FAILLA, SEMERARO SANTO, CERABONA, NATTA, BIANCO, SERBANDINI, BERNARDI, CHINI COCCOLI IRENE, GIOLITTI, CALANDRONE, DUCCI, DIAZ LAURA, GALLO ELISABETTA, ASSENATO. — *Al Ministro della pubblica istru-*

zione. — « Per sapere se non sia d'accordo di concedere la sessione straordinaria invernale di esami secondo la giusta richiesta degli studenti universitari in agitazione ».

RISPOSTA. — « Con circolare telegrafica del 25 novembre 1949, è stata concessa una sessione straordinaria invernale di esami di profitto e di laurea, da tenersi nei mesi di gennaio-febbraio 1950, per gli studenti universitari reduci e fuori corso.

« Nel corso di tale sessione saranno concessi appelli straordinari agli studenti in corso di studi in debito di esami, sempreché il Senato accademico — sentite le Facoltà interessate — non ritenga di disporre diversamente ».

Il Ministro
GONELLA.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se ha notizia delle condizioni del comune di Mandatoriccio (in provincia di Cosenza) che attende ancora, nonostante le ripetute promesse fatte da tutti i Governi, la esecuzione di un breve tronco di strada — progettato sin dal 1919 e incluso nel 1925 fra i lavori urgenti ed indilazionabili — il quale allacci Mandatoriccio alla nazionale 108 Silana di Carnati. — Tale tronco stradale è di vitale importanza per il comune — costretto nei mesi invernali al più completo isolamento a causa dell'interruzione dell'unica strada comunale — ed interessa nello stesso tempo i comuni di San Giovanni in Fiore, Savelli, Bochigliero, Campana, Scala Coeli, i quali potrebbero finalmente accedere alla litoranea jonica.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere quali disposizioni si intendono dare agli Uffici periferici per la sollecita presa in considerazione delle richieste più volte fatte a tale riguardo dalla popolazione di Mandatoriccio ».

RISPOSTA. — « La costruzione della strada comunale di Campana per Mandatoriccio alla statale n. 108 per l'accesso alla stazione, è prevista dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, che reca provvedimenti in favore della Calabria ».

« Risulta che nel 1922 fu redatto il progetto per la costruzione del primo tronco di detta strada e precisamente per il tratto della statale n. 108 alla casa Mazza, ma l'opera non fu più attuata per mancanza di finanziamento.

« La strada di che trattasi, della lunghezza complessiva di circa chilometri 7, richiede

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

ora una spesa che si può calcolare approssimativamente in lire 150 milioni alla quale, per il momento, non si ha alcuna possibilità di far fronte.

« Comunque, sono state impartite disposizioni al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro affinché sia aggiornato nei prezzi il progetto del primo tronco della strada, a suo tempo redatto, e sia studiato e compilato il progetto del secondo tronco della strada stessa, dalla casa Mazza a Mandatoriccio, allo scopo di tener presente dette opere quando saranno disposte congrue assegnazioni di fondi per completare la realizzazione del programma previsto dalla citata legge pro-Calabria.

« In ogni modo, il comune interessato potrebbe anche avvalersi delle agevolazioni contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, che sono appunto dirette ad agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali e chiedere la concessione del contributo di cui all'articolo 2 — primo capoverso — della legge medesima.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga di annullare il concorso a cattedre nelle scuole medie, bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1947, ritenuto che la Commissione esaminatrice di filosofia e storia, riservata ai reduci, ha fra l'altro derogato nella valutazione dei punti e degli anni di insegnamento elementare alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, incorrendo anche in errori di valutazione dei titoli al servizio militare danneggiando così gli ex militari ».

RISPOSTA. — « La Commissione giudicatrice del concorso a cattedre di storia e filosofia nei licei ed istituti magistrali, riservato ai reduci, ha regolarmente valutato il servizio di insegnante elementare, a norma delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034.

« Per quanto si riferisce agli eventuali errori di valutazione dei titoli in cui la Commissione possa essere incorsa, si fa rilevare che il lavoro di revisione effettuato dall'Ufficio concorsi e quello successivo che opera la Corte dei conti in sede di approvazione degli atti delle Commissioni, è di sicura garanzia per l'eliminazione di tali errori, ove ve ne siano ».

Il Ministro
GONELLA.

PIASENTI. — *Al Ministro della difesa.* — « Per conoscere — considerando che tutti i processi politici e militari finora celebrati hanno lasciato aperto l'interrogativo sulle responsabilità della deportazione in Germania di circa un milione di italiani, con perdite non ancora accertate, e che lo stesso improvviso epilogo del recente processo Roatta e Carboni ha aggravato tale inquietudine:

1°) se ritiene che l'istruttoria del processo stesso sia stata condotta in aderenza alla realtà storica e ai principi dell'onore militare;

2°) come intende provvedere disciplinarmente a carico dei generali e degli ufficiali superiori ivi imputati;

3°) se non intenda promuovere un'inchiesta tendente alla individuazione delle responsabilità di quanti ebbero comandi di grandi unità alla data dell'8 settembre 1943, e di tutti i militari che, anche successivamente, contribuirono ad alimentare la deportazione in Germania ».

RISPOSTA. — « Circa il punto 1°) si rimanda a quanto fu dichiarato sulla questione nella seduta dell'11 marzo 1949 del Senato della Repubblica, in sede di discussione delle interpellanze degli onorevoli Caronia, Palermo, Gasparotto e Cingolani (vedasi *Resoconto sommario* numero 167, pagina 13 e seguenti).

« Circa quanto è chiesto con il punto 2°) si assicura che tutti gli ufficiali generali e superiori sono stati sottoposti a giudizio di discriminazione ai sensi della circolare numero 1151/V.A. del 10 settembre 1944.

« Per quanto riguarda, in particolare, i generali Roatta e Carboni, essi sono stati deferiti a giudizio di discriminazione dopo la emanazione della suddetta sentenza ed è stata all'uopo nominata apposita Commissione composta dal generale d'armata nella riserva Nasi Guglielmo presidente, dal generale di corpo d'armata designato d'armata Trezzani Claudio e dal generale di corpo d'armata con rango di designato d'armata Monti Eduardo.

« Compito della Commissione, in aderenza alle disposizioni dettate con la citata circolare, è quello di accertare il comportamento degli ufficiali in questione all'atto e dopo l'arrestamento, e di formulare le conseguenti proposte.

« In merito all'inchiesta proposta con il punto 3°) — a parte il fatto che praticamente essa è stata o verrà compiuta individualmente in occasione del suddetto giudizio di discriminazione — si veda l'ultima parte delle co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

municazioni fatte nella citata seduta dell'11 marzo 1949 al Senato.

« Come già venne dichiarato in quell'occasione, si ritiene che, proprio ai fini della ricostituzione della compagine spirituale e del rafforzamento morale delle Forze armate — ai quali sono ora soprattutto tesi gli sforzi di tutti gli organi responsabili competenti — non sia opportuno riaprire discussioni e polemiche su questo infausto periodo della nostra storia. Peraltro, nella recente discussione al Senato, venne assunto l'impegno ad affrettare il giudizio — di carattere obiettivo — dell'Ufficio storico sulla condotta delle operazioni militari e sulle eventuali deficienze personali.

« In sede disciplinare tutti gli ufficiali sono stati passati al vaglio delle Commissioni di epurazione.

Il Ministro
PACCIARDI.

PIGNATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — « Per sapere se risponde a verità che è negli intendimenti dei Ministri interessati di vendere all'asta quintali 250.000 (duecentocinquanta mila) di olio di semi commestibile, messi a disposizione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione dalla Federazione dei consorzi agrari, dalla Associazione nazionale grassi e dal Consorzio Commercianti. Nel caso affermativo, l'interrogante fa rilevare che tale vendita — per la forma ed il tempo prescelti — si risolverebbe in un incalcolabile danno per tutta l'economia olearia del Paese, che è come dire del solo Mezzogiorno, ed inciderebbe anche sull'Amministrazione dello Stato, la quale non realizzerrebbe le offerte più vantaggiose ».

RISPOSTA. — « Si fa presente che l'immissione in vendita del contingente di olio di semi commestibile di proprietà dello Stato, è stata determinata in conseguenza di analoga deliberazione dal C.I.R. e resa esecutiva dal Ministero del tesoro, tramite questo Alto Commissariato.

« La prima asta è stata bandita il 16 novembre 1949, per un contingente di quintali 80.637, suddiviso in 73 lotti. Sono state presentate offerte varianti da un minimo di lire 20.000 ad un massimo di lire 28.600 per quintale e l'aggiudicazione è stata fatta, da commissione interministeriale appositamente costituita, per i soli lotti (38 su 73) le cui offerte hanno raggiunto un prezzo non inferiore a lire 25.000. Ciò sta a significare che lo Stato

non vuole esitare le giacenze ad ogni costo, ma che nelle vendite intende, invece, adeguarsi alle quotazioni correnti di mercato, concorrendo, in tal modo, anche a favorire un giusto livello dei prezzi degli oli.

« Non risulta che tale prima operazione di vendita abbia avuto ripercussioni sulle quotazioni del prodotto; non è da escludere che il criterio seguito nella aggiudicazione abbia, piuttosto, potuto scongiurare azioni speculative da parte di ditte operanti nel settore oleario, se non addirittura di stroncare possibili tentativi tendenti a realizzare il monopolio del mercato.

« Per l'avvenire, comunque, le vendite saranno regolate dalla situazione del mercato tenendo conto del necessario criterio di gradualità.

« In proposito deve, però, considerarsi che l'Erario non può disinteressarsi del suo prodotto che — in giacenza da circa sei mesi — potrebbe essere suscettibile di gravi alterazioni. Né, tanto meno, appare possibile che lo Stato assista passivamente alla vendita di oli di semi di proprietà dei privati (circa 700.000 quintali, secondo i dati forniti dagli stessi industriali) trascurando completamente le proprie disponibilità. Ciò non sembrerebbe, invero, la migliore risoluzione, tanto nel caso di rialzo quanto nel caso di ribasso dei prezzi ».

*L'Alto Commissario
per l'alimentazione*
RONCHI.

POLANO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della difesa.* — « Per conoscere:

1°) dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

a) se la circolare n. 34 emanata il 12 agosto 1941, dal comando di Ferrara dei depositi stalloni in conformità a precise istruzioni ricevute dal Ministero dell'agricoltura e foreste e che dal 1° luglio 1941 equipara il trattamento economico dei caporalmaggiori, caporali e soldati, appartenenti ai depositi stalloni, a quello stabilito per militari di truppa appartenenti all'Arma dei carabinieri, sia mai stata smentita o annullata con altra circolare o precisa disposizione di legge;

b) se tale circolare non è stata smentita o annullata — come risulta all'interrogante — per quale ragione dal 1948 in poi nessun miglioramento economico concesso ai dipendenti dello Stato ed in particolare ai carabinieri sia stato più oltre corrisposto ai dipendenti dei depositi stalloni, sebbene solo il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

29 marzo 1949 sia stata diramata dal Ministro dell'agricoltura e foreste una circolare alle direzioni depositi stalloni, nella quale si dispone di soprassedere dal corrispondere al personale di truppa gli eventuali aumenti che venissero deliberati (dopo quella data quindi!) a favore del personale statale;

c) se non ritenga pertanto che debbano essere liquidati ai dipendenti militari depositi stalloni gli aumenti decorrenti dal 1° novembre 1948, la indennità militare di lire 1200 mensili corrisposta dal 1° agosto 1948 agli altri militari vincolati di rafferma (come lo sono anche i dipendenti militari dei depositi stalloni) e altri successivi miglioramenti economici concessi ai carabinieri;

d) se non ritenga inammissibile soprassedere dal corrispondere al personale depositi stalloni gli eventuali aumenti sulle paghe (come dalla circolare citata 29 marzo 1949) solo perché si annuncia un disegno di legge tendente a regolamentare diversamente la materia, ma che non è stato ancora né discusso né approvato e non potrebbe in nessun caso avere effetto retroattivo;

e) se non intenda annullare gli effetti della circolare del 25 marzo 1949, e ripristinare a tutti gli effetti le disposizioni della circolare n. 34 del 12 agosto 1941 citata all'inizio della presente;

2°) dal Ministro della difesa, se non ritenga inammissibile che i dipendenti militari depositi stalloni subiscano un trattamento diverso da quello degli altri dipendenti militari vincolati a rafferma; e se non ritenga suo dovere di intervenire presso il Ministero dell'agricoltura per tutelare i diritti dei dipendenti depositi stalloni compresi nei ruoli militari del Ministero della difesa ».

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con provvedimento interno (nota n. 1330 del 9 aprile 1941 diretta al comando del personale dei depositi cavalli stalloni) equiparò il trattamento economico da corrispondersi al personale di truppa in servizio presso i depositi a quello goduto dai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

« A tale determinazione si pervenne in quanto il nuovo trattamento non comportava alcun maggiore onere a carico dei depositi e dava invece modo di ridurre in misura modesta il trattamento economico spettante al personale avente pochi anni di servizio per riversarlo a favore del personale più anziano e indurlo così a chiedere la rafferma.

« Sta di fatto che il provvedimento anzidetto non è mai stato perfezionato con una disposizione di legge e che il personale di truppa dei depositi ha beneficiato del nuovo trattamento economico fino allo scorso marzo.

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste infatti, con lettera n. 52316 del 25 marzo 1949, disponeva che tutti i depositi soprassedessero dal corrispondere al personale anzidetto gli aumenti sulle paghe che venissero comunque deliberati a favore del personale statale.

« Ciò per i seguenti motivi:

1°) perché il personale di truppa dei depositi già usufruiva di trattamento economico superiore a quello cui effettivamente aveva diritto in base alle disposizioni di legge;

2°) perché era ed è tuttora in corso di intesa con i Ministeri della difesa e tesoro, l'esame di apposito disegno di legge con il quale viene prevista la soppressione dei ruoli militari del personale dei depositi e la istituzione di corrispondenti ruoli civili: detta legge dovrà naturalmente disciplinare anche il trattamento economico da corrispondersi al personale;

3°) perché inderogabili esigenze di bilancio non consentono di poter corrispondere aumenti di sorta. A tale proposito devesi aggiungere che, con decorrenza 31 dicembre 1949, saranno restituite al Ministero della difesa (Esercito) 158 unità, essendo emerso, da precisi accertamenti all'uopo disposti, che i fondi a disposizione consentono di trattenere in servizio non più di 250 unità sulle 408 attuali ».

*Il Ministro
dell'agricoltura e foreste*
SEGNI.

REALI. — *Al Ministro del lavoro e della Previdenza sociale.* — « Per sapere quando saranno rimborsate le rette spedaliere alla Amministrazione ospedali e istituti di ricovero di Savignano sul Rubicone a cui lo Stato, a parte il residuo dell'esercizio 1948, è debitore della somma complessiva di lire 3.477.252 a fine ottobre 1949. Su tale cifra sono state anticipate lire 442.800. Ne consegue che il credito residuale verso il Ministero dell'interno è di lire 3.034.452 e la spedalità di cui è creditore verso l'I.N.A.M. a tutto ottobre assommano a lire 9.433.524 sulle quali sono stati versati acconti per lire 3.640.775, da cui un debito residuo di lire 5.793.749.

« Dato che un congelamento di circa 9 milioni di credito mette in serie difficoltà il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

funzionamento di quell'Ente, l'interrogante chiede agli onorevoli Ministri di voler disporre con urgenza, affinché si provveda al saldo dei crediti reclamati dall'Amministrazione dell'ospedale di Savignano ».

RISPOSTA. — « La questione della posizione debitoria in cui l'Istituto malattie è venuto a trovarsi nei confronti di non poche Amministrazioni ospedaliere è, comunque, attentamente seguita da questo Ministero, il quale non ha mancato, né mancherà, di svolgere presso quello del tesoro il necessario interessamento, affinché l'I.N.A.M. possa conseguire il rimborso degli ingenti crediti (all'incirca un miliardo e mezzo di lire) vantati per quegli adempimenti assistenziali di carattere straordinario, prevalentemente legati a contingenze belliche e senza il corrispettivo dei contributi, che dal 1939 lo Stato impose all'I.N.A.M. ed il cui onere, pertanto, sembra fondatamente debba porsi a carico dello Stato medesimo.

« È noto, inoltre, che la situazione di cassa dell'Istituto in parola è altresì in funzione degli ingenti crediti da esso vantati nei rispetti di numerose aziende per contributi assicurativi non riscossi, al recupero dei quali l'I.N.A.M. attende con il più fattivo interessamento.

« Ciò premesso, per quanto concerne l'ospedale di Savignano, si comunica che, mentre nel corrente esercizio l'I.N.A.M. ha già erogato 3 milioni, di un ulteriore acconto pure di 3 milioni è già stato disposto il versamento da parte dell'Istituto medesimo.

« Al riguardo, infine, del credito vantato dall'ospedale di Savignano stesso verso il Ministero dell'interno, si comunica, a nome dell'Amministrazione interessata, che gli elenchi delle speditività consumate, ad essa trasmessi dal 1948 a tutt'oggi per l'anticipazione a norma del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, concernono partite del complessivo ammontare di lire 3.898.850, ormai tutte liquidate.

« Fra detti elenchi sono compresi quelli pure ammessi al pagamento, relativi a speditività afferenti a residui dell'anno 1948 ed al secondo trimestre del 1949, per un ammontare complessivo di lire 861.900 il cui mandato è in corso di emissione.

« Il Ministero dell'interno, nel fornire gli elementi che precedono, ha reso noto che, al momento, non risulta esservi alcuna contabilità in sospenso ».

Il Ministro
FANFANI.

ROSELLI E MONTINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sia in corso il pagamento del dovuto ai numerosissimi maestri elementari della provincia di Brescia pensionati, che attendono l'adeguamento della loro pensione sulla base delle due consecutive leggi 7 maggio 1948, n. 1066 e 29 aprile 1949, n. 221.

« La situazione di questi maestri pare dolorosamente caratteristica in quanto in altre provincie i pagamenti sono stati già eseguiti ».

RISPOSTA. — « L'adeguamento, agli insegnanti elementari, delle pensioni, previsto dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, sarà effettuato, per tutte le provincie della Repubblica, appena sarà stata completata l'attrezzatura dei relativi servizi, che devono essere ricostituiti alle dipendenze di questo Ministero dopo il passaggio degli insegnanti elementari a pensione statale, disposto nell'interesse e per le richieste della categoria, alla quale il preesistente Monte pensioni non avrebbe potuto procurare i miglioramenti economici garantiti dallo Stato ai propri pensionati.

« Si assicura che, non appena sarà stata risolta — con tutto il possibile impegno, e con tutti i mezzi a disposizione dell'Amministrazione — l'attuale situazione di attesa, si provvederà con la massima sollecitudine all'adeguamento delle pensioni per gli insegnanti elementari, il quale problema è oggetto di particolare attenzione da parte di questo Ministero ».

Il Ministro
GONELLA.

STORCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere come intenda dare applicazione al proprio decreto 31 dicembre 1947, sull'acceleramento delle opere di sistemazione fondiaria, con particolare riguardo alle case dei contadini e a quei lavori che debbono migliorare la produzione e l'assetto della proprietà fondiaria anche in funzione sociale.

« Il decreto 31 dicembre 1947 è stato applicato soltanto in pochissimi casi, ed esso pertanto dovrebbe trovare, nell'interesse stesso dell'agricoltura, una efficace ed operante diffusione con sollievo anche per la mano d'opera disoccupata ».

RISPOSTA. — « Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744, riguarda in modo specifico i comprensori di bonifica. Esso stabilisce che, approvato il piano generale di bo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

nifica e stabilite le direttive fondamentali delle trasformazioni agrarie, i consorzi dei proprietari, su richiesta del Ministero, concordinano con le persone soggette agli obblighi di bonifica le opere di competenza privata da eseguire e che, ove non si raggiunga l'accordo ovvero le persone non dispongano dei mezzi finanziari occorrenti né vogliano procurarseli vendendo una parte delle loro proprietà, il Ministero proceda all'espropriazione di esse.

« Su parere del Comitato speciale di bonifica, sono stati posti in acceleramento 15 comprensori di bonifica, per una superficie di oltre 600.000 ettari.

« Per taluni di detti comprensori già è stato redatto il piano generale contenente le direttive della trasformazione fondiaria e si è proceduto alla approvazione di esso, stabilendo gli obblighi a carico dei proprietari.

« Per gli altri comprensori gli studi sono, parte, in corso di esame, e parte in avanzata fase di studio.

« L'attuazione dei piani è, evidentemente, connessa alle entità delle assegnazioni finanziarie che potranno venire messe a disposizione per il finanziamento della parte di spesa che va posta a carico dello Stato ».

Il Ministro
SEGNÌ.

TORRETTA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni del minacciato licenziamento di un numeroso gruppo di dispensiere in servizio presso il Patronato scolastico di Roma.

« Tale minaccia viene ad aggravare ancora di più la già precaria situazione del personale, il quale, oltre al ricevere salari di fame (da lire 5 ad 8 mila mensili), non ha alcuna regolamentazione che gli garantisca una stabilità al lavoro.

« L'interrogante è perciò d'avviso che tale minaccia debba essere eliminata, in modo da portare continuità di lavoro e serenità nell'animo delle lavoratrici suddette ».

RISPOSTA. — « A seguito del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, ai Patronati scolastici è stata riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico.

« In conseguenza il Ministero non ha veste per intervenire in questioni che come quella prospettata rientrano nelle attribuzioni dei rispettivi Consigli di amministrazione dei Patronati stessi.

« In linea subordinata è da rilevare che, a termini dell'articolo 12, secondo comma del decreto legislativo predetto, le spese di amministrazione dei singoli Patronati non possono superare il cinque per cento dei proventi, se l'importo complessivo di questi supera le lire diecimila, il due per cento per le eventuali eccedenze fino a lire centomila e l'uno per cento per l'eventuale importo eccedente le lire centomila ».

Il Ministro
GONELLA.

VIGORELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per sapere se non ritenga che l'interpretazione restrittiva del Ministero delle finanze all'articolo 55 della tariffa allegato A alla legge sul bollo n. 3268 del 30 dicembre 1923, secondo la quale gli Enti pubblici di assistenza non possono essere inclusi fra le pubbliche Amministrazioni, in quanto tale dizione deve riferirsi esclusivamente a quegli Enti di carattere pubblico che esercitano una potestà pubblica e fanno parte dell'organismo politico-amministrativo dello Stato, non sia da considerarsi rispondente alla lettera ed allo spirito per le seguenti ragioni:

1°) perché, secondo la concorde dottrina e la costante giurisprudenza, sono pubbliche amministrazioni quelle di tutti gli Enti comunque investiti dallo Stato dell'esercizio di una pubblica funzione da essi esercitata, anche direttamente, nell'interesse statale;

2°) perché gli Enti comunali di assistenza, rivestiti di personalità giuridica di diritto pubblico, integrano, mediante l'attuazione dei compiti ad essi attribuiti dagli articoli 1, 5 e 6 della legge 3 giugno 1937, n. 847, le funzioni spettanti allo Stato nel campo dell'assistenza sociale e sono perciò, come le provincie ed i comuni, organi dell'amministrazione indiretta dello Stato ».

RISPOSTA. — « La questione sollevata riguarda la misura di tassa di bollo che si rende applicabile sulle quietanze rilasciate dal personale degli Enti pubblici di assistenza in occasione della percezione di stipendi, paghe ed altri emolumenti.

« Essa trae origine dalla formulazione dell'articolo 55 della tariffa allegato A (parte prima) al testo di legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, che consente, in deroga alla tariffa ordinaria di cui all'articolo 52, un'aliquota di favore per le quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie dei funzionari dello Stato, delle altre pubbliche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

Amministrazioni e delle Camere di commercio e comprende in tale trattamento pure le quietanze rilasciate da alcune categorie di militari ed equiparati (sottufficiali dei carabinieri, della marina, della Guardia di finanza, agenti di custodia) e dagli operai delle manifatture dello Stato.

« Detta norma è stata costantemente interpretata dagli Uffici nel senso che il legislatore intese accordare la riduzione dell'aliquota di tassa normale, non ai dipendenti di tutte indistintamente le pubbliche Amministrazioni, ma soltanto ai funzionari delle Amministrazioni dirette dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche, intese queste ultime quali Amministrazioni autonome dello Stato (Ferrovie dello Stato, Cassa depositi e prestiti, Azienda dei monopoli di Stato, ecc.). Tale interpretazione trova conforto nella formulazione dell'articolo, che non si limita a parlare delle Amministrazioni pubbliche in genere. Infatti, argomentano gli uffici, se il legislatore avesse inteso riferire l'agevolazione a tutti indistintamente i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, superflua sarebbe stata la enunciazione delle sole Camere di commercio, per l'ovvia ragione che anche esse, nella loro qualità di organi consultivi dell'Amministrazione statale e delle Amministrazioni locali, per tutte le questioni riflettenti l'industria e il commercio (articolo 1 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750), costituiscono la « pubblica Amministrazione » in senso lato.

« Altro argomento di cui gli Uffici si valgono a conforto della interpretazione da essi data al richiamato articolo 55, è che anche per i mandati di pagamento il legislatore ha fatto una netta distinzione, ai fini del trattamento tributario, tra quelli emessi dai comuni, dalle provincie e dagli altri corpi amministrativi ed enti morali, e quelli emessi dallo Stato a favore dei propri impiegati, assoggettando, i primi, a tassa di bollo sin dall'origine (articolo 104) mentre ha lasciato esenti, i secondi, fino al caso d'uso (articolo 164). E ciò pur trattandosi in entrambi i casi di atti emessi da pubbliche Amministrazioni.

« Dal raffronto delle norme citate gli Uffici hanno perciò tratta la conseguenza che il legislatore volle effettivamente usare un trattamento di maggior favore ai dipendenti statali, rispetto a quelli delle altre Amministrazioni pubbliche.

« Si tratta ad ogni modo di un criterio costantemente seguito dagli Uffici onde allo stato delle cose non si vede la possibilità di accedere alla richiesta, anche se in linea di prin-

cipio possa convenirsi circa il poco fondamento di una siffatta distinzione ai fini della tassa di bollo. Si assicura però che in occasione di una prossima revisione della materia non si mancherà di riprendere in esame la questione ».

Il Ministro
VANONI.

ZACCAGNINI. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — « Per sapere se verrà provveduto, quando e con quale somma al finanziamento dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. la cui opera di ricostruzione e di bonifica umana e sociale è vivissimamente apprezzata dalle popolazioni più duramente colpite dalla guerra.

« I rallentamenti verificatisi per mancato finanziamento nei lavori dell'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. hanno gettato un gravissimo allarme nelle nostre provincie che attengono con vivissima ansia la ripresa e lo sviluppo di tale opera ».

RISPOSTA. — « Il Comitato U.N.R.R.A.-CASAS fu costituito, dapprima, come organo collegiale, per l'applicazione del programma internazionale U.N.R.R.A., nei riguardi della attività edilizia; successivamente per l'attuazione del programma di reimpiego dei residui fondi lire U.N.R.R.A. (sempre nel campo dell'edilizia) ammontanti complessivamente a 14 miliardi da erogare, nel quinquennio 1947-1951, in ragione di quattro miliardi annui nel triennio 1947-49 e di un miliardo annuo nel restante biennio 1950-51 (decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019 e decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 1947).

« Con successiva legge 19 dicembre 1948, n. 1515, la seconda giunta di detto Comitato fu autorizzata a concedere finanziamenti (mutui) per la ricostruzione e riparazione di case di abitazione distrutte o danneggiate, colpite da azioni belliche, avvalendosi a tale scopo dei fondi da essa amministrati per il reimpiego dei fondi lire residui U.N.R.R.A.

« Tale compito, sussidiario a quello conferito agli Istituti di credito fondiario ed edilizio, fu riconfermato con il disegno di legge Tupini recante norme per la ricostruzione edilizia, soltanto, però, nei limiti dei fondi già di pertinenza della seconda Giunta del Comitato U.N.R.R.A.-CASAS. Ma il Parlamento, nell'approvare detto disegno di legge con alcune varianti di iniziativa parlamentare, ha previsto che la seconda Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (CASAS)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 DICEMBRE 1949

conceda finanziamenti anche con fondi che detto organo collegiale si procurerà con mutui, da contrarre con la Cassa depositi e prestiti in ragione di 10 miliardi annui, per non oltre un quadriennio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare la piena garanzia dello Stato (cioè solidale e non sussidiaria) per l'ammortamento di detti mutui per capitale ed interessi, con l'obbligo — in caso di mancato pagamento alle singole scadenze da parte del mutuatario — di eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi, senza la condizione di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti.

« Stando così le cose è inesatto, per quanto riguarda il tesoro, che si siano verificati rallentamenti nei lavori dell'U.N.R.R.A.-CASAS « per mancato finanziamento »: l'U.N.R.R.A.-

CASAS ha di fatto a sua disposizione i fondi di reimpiego U.N.R.R.A. stabiliti per gli anni 1949 al 1951 (oltre i contributi a carico del Ministero dei lavori pubblici ceduti all'U.N.R.R.A.-CASAS dai mutuatari), mentre per l'avvenire potrà usufruire degli anzidetti mutui da parte della Cassa depositi e prestiti ai sensi degli articoli 16 e 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, recante norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione ».

*Il Sottosegretario di Stato
per il tesoro*

GAVA.